# CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA 142. SITZUNG 25-7-1963

Presidente:

PUPP

Vicepresidente: ROSA



# INDICE

Disegno di legge n. 98:

« Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali »

pag. 3

# INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 98:

« Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 5 vom 6. April 1956 über die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane »

Seite 3

A cura dell'Ufficio resoconti consiliari Ore 9.25.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PLAIKNER (Segret. questore - S.V.P.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 24-7-1963.

PLAIKNER (Segret. questore - S.V.P.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Comunico che è stato vistato dal Commissario del Governo il seguente disegno di legge: n. 122 « Agevolazioni per insediamenti industriali nella Regione ». Sono stati, invece, rinviati i seguenti disegni di legge: n. 53 «Norme aggiuntive al trattamento economico del personale regionale »; n. 77 « Partecipazione regionale alle fiere, mostre e rassegne nazionali ed estere »; n. 110 « Ulteriori provvedimenti a favore dell'industria alberghiera della Regione ».

Proseguiamo la discussione del **disegno** di legge n. 98: « Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali ».

All'art. 27 sono stati proposti due emendamenti. Chi chiede la parola? La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Solo per dire che ieri si era andati d'accordo che il Presidente o l'Assessore avrebbero dato delle informazioni in merito.

PRESIDENTE: L'art. 27 resta momentaneamente sospeso.

### Art. 28

All'art. 47, primo comma, le parole «...per il quale è indetta la elezione... » sono sostituite con le parole «...fissato per la votazione... ».

Allo stesso articolo, quarto comma, dopo la parola « ...articolo... » è aggiunta l'espressione « ...che devono essere eseguite nel più breve tempo... ».

È posto in votazione l'art. 28.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

All'art. 29 c'è una proposta di emendamento a firma Ceccon, Corsini e Toscana: « Art. 49 (legge vigente).

Istituire dopo li 1° comma, il nuovo 2° comma che recita: « È fatto obbligo al Presidente di richiedere agli elettori un documento di identificazione, munito di fotografia ».

Emendare il successivo 3° comma come segue: « In mancanza di esso, uno dei membri dell'ufficio attesta... ».

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Per una brevissima illustrazione. Anche questo emendamento ha lo scopo di assicurare, nel limite del possibile, in modo più preciso la regolarità delle votazioni. E questo perché in quei centri dove ci sono numerose sezioni si verificano degli ec cessi che vanno in senso opposto. Ci sono, infatti, dei presidenti di seggio particolarmente diligenti e scrupolosi, i quali chiedono indistintamente a tutti gli elettori il documento di identificazione; in qualche altro seggio, invece, questo documento non viene chiesto ad alcuno. Ciò provoca, innanzi tutto, il fenomeno che gli elettori, invece di apprezzare la pignoleria del primo presidente, finiscono per onorare colui che in sostanza si dimostra negligente. La cosa può dar luogo a degli inconvenienti di una certa gravità. Io domando se è possibile che in una sezione cittadina tutti gli elettori siano veramente conosciuti dal presidente di seggio o da uno dei componenti. Anche se ciò fosse vero, resta comunque sempre l'obbligo di segnare sul registro della sezione il modo con cui la identificazione di ogni singolo elettore è avvenuta, e quindi anche la

mancanza del prescritto documento di identità. È classico, a questo proposito, il caso occorso al cardinale Montini, attualmente Sommo Pontefice Paolo VI, il quale, presentatosi come elettore ad una sezione elettorale di Milano, si è visto richiedere il documento di identificazione da uno scrutatore. Poi è intervenuto il presidente di seggio, il quale ha dichiarato di conoscerlo e che quindi non c'era bisogno di questo documento. Comunque resta il fatto che anche al cardinale Montini, che non era certo persona sconosciuta, fu chiesto questo documento, così come la legge prescrive. Si dice: ma in questo modo le operazioni elettorali diventeranno più lunghe. Non credo...

CONSIGLIERE: E se non ce l'hanno?

CORSINI (P.L.I.): Se non ce l'hanno, ciò verrà constatato e si procederà al riconoscimento dell'elettore da parte di uno dei componenti il seggio. In sostanza, l'emendamento propone che il documento di identificazione deve essere richiesto.

PRESIDENTE: La parola all' Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali D.C.): A me sembra che la proposta illustrata ora dal cons. Corsini sia eccessiva e come tale non possa essere accolta. Il documento di identificazione viene quasi sempre richiesto. Non è il presidente di seggio, poi, che compie questa operazione, bensì i due scrutatori addetti al controllo degli elenchi, uno per i maschi, l'altro per le femmine. Ora, voler arrivare al punto di pretendere questo, mi pare eccessivo. Sa lei che cosa significa per molta gente avere in tasca una carta di identità ag-

giornata, quando noi stessi tante volte dimentichiamo, scaduto il terzo anno, di fare il prescritto rinnovo? La Giunta non è quindi d'accordo per le remore che verrebbero a frapporsi nello svolgimento delle operazioni elettorali.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Mi pare che non solo non si accede allo spirito dell'emendamento, ma che non si sia neanche capito il testo. Nella nostra proposta non si dice che l'elettore debba presentarsi con un documento di identificazione; si fa solo obbligo al presidente di seggio di chiederlo. Guardi, signor Assessore, che degli inconvenienti sono avvenuti più di una volta e noi vorremmo che venisse evitato il pericolo di vedere piovere denunce su denunce.

PRESIDENTE: La parola all'avvocato Kessler.

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Mi pare di dover dire che la firma dell'elettore comporta delle responsabilità penali; quindi chi firma risponde di quanto con questo atto testifica. Ma poi, che significato ha stabilire l'obbligo per il presidente di seggio di chiedere il documento di identità? Dobbiamo vedere cosa vogliamo: o tutto questo ha un significato preciso, o altrimenti stabilire una norma che poi non serve a nulla è inutile. Si può pensare che questo obbligo avrebbe un valore, diciamo così, psicologico. Ma sul piano pratico, la legge prevede che un elettore che non sia conosciuto dal presidente del seggio o da uno dei componenti, deve presentare un do-

cumento di identità o farsi accompagnare, perché tale riconoscimento avvenga, da un elettore che abbia già votato e che dichiara di conoscerlo. Quindi, l'inserimento di una norma di questo genere, secondo me, non ha alcun significato pratico; ne potrà avere uno psicologico. Quindi sono dell'opinione della Giunta di non accettare l'emendamento.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Tanas.

TANAS (P.S.D.I.): In Commissione, quando si parlò di albi dei presidenti di seggio, della conoscenza della lingua, ecc. abbiamo avuto modo di sentire anche questa stessa proposta illustrata ora dal collega Corsini. Ma io voglio denunciare un fatto opposto a quello portato da Corsini: è avvenuto che un presidente di seggio, il quale conosceva tutti gli elettori della sua sezione, ha chiesto a tutti indistintamente il documento di identità. In Commissione ho anche denunciato casi di persone che, non avendo questo documento, hanno abbandonato il seggio per andare a procurarselo. Mi pare, quindi, di dover dichiarare di non essere per l'inserimento nella legge di questa norma, e ciò per rendere più facili e spedite le operazioni elettorali.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è respinto con due voti favorevoli.

# Art. 29

Nell'art. 51 le parole « 10.000 abitanti » sono sostituite con le parole « 5.000 abitanti».

All'art. 51, secondo comma, sono soppresse le parole « ...di croce... ».

Allo stesso articolo, il terzo comma è sostituito con il seguente:

«L'elettore può esprimere inoltre il voto tracciando il segno sul contrassegno di lista o sulla casella a fianco del medesimo; in tale caso il voto si intende dato a tutti i candidati compresi nella lista».

E posto in votazione l'art. 29.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

# Art. 29 bis

Nell'art. 52 le parole « 10.000 abitanti » sono sostituite con le parole «5.000 abitanti».

È posto in votazione l'art. 29 bis.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

# Art. 30

All'art. 53 le parole « ...ore 20... » sono sostituite con le parole « ...ore 22... ».

È posto in votazione l'art. 30.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

### Art. 31

All'art. 54 è inserito il nuovo numero 2 del seguente tenore:

«2) Provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate ».

Allo stesso articolo i numeri 2, 3, 4, 5 diventano numeri 3, 4, 5, 6.

Allo stesso articolo, al numero 3 sono soppresse le parole « ...prima che si inizi lo spoglio dei voti... » ed aggiunta la parola « immediatamente » dopo l'espressione « ...nullità della votazione... ».

Allo stesso articolo sono aggiunti i nuovi numeri 7, 8, 9 del seguente tenore:

- 7) racchiude il bollo, i verbali, nonché tutti gli atti, documenti e carte relativi alle operazioni elettorali, nell'urna che conteneva le schede autenticate, e provvede a sigillare la medesima, formando un apposito pacco sigillato degli stampati, registri e liste qualora i medesimi non trovassero posto nell'urna;
- 8) rinvia le operazioni alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia esterna della sala, fatta preventivamente sfollare, in maniera che nessuno possa entrarvi. Ai rappresentanti di lista è consentito di intrattenersi all'esterno della sala di votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa;
- 9) scioglie l'adunanza non appena compiute le operazioni sopra descritte ».

Allo stesso articolo il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le operazioni previste dal comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese ».

È posto in votazione l'art. 31.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

### Art. 32

All'art. 56, il primo comma è sostituito con il seguente:

« Alle ore 7 del giorno successivo, il Presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala nonché dei sigilli delle urne e del pacco di cui all'art. 54, dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione e essere ultimate entro le ore 12 del giorno stesso».

Allo stesso articolo al terzo comma è aggiunto:

«È vietato estrarre dall'urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati in conformità a quanto sopra prescritto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti il seggio».

Allo stesso articolo, ultimo comma, sono soppresse le parole « ...La scrutinio deve essere ultimato alle ore 23 dello stesso giorno, do po di che i Presidenti compiono le operazioni indicate agli articoli 60 e 62 ».

È posto in votazione l'art. 32.

Chi è d'accorto è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

### Art. 33

All'art. 57, primo comma, sono soppresse le seguenti parole « ...salvo il disposto dei commi seguenti ».

Allo stesso articolo, primo comma, dopo la parola « ...validità... » sono aggiunte le parole « ...delle schede e... ».

Allo stesso articolo è inserito il nuovo secondo comma del seguente tenore:

« La scheda è valida anche quando l'elettore non abbia prescelto tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri per i quali ha diritto di votare ». Allo stesso articolo sono aggiunte alla lettera b) dell'ultimo comma, le seguenti parole:

« Anche tali schede sono vidimate ed allegate al verbale in conformità a quelle della precedente lettera a) ».

Le parole « 10.000 abitanti » di cui ai punti b) e c), sono sostituite dalle parole « 5 mila abitanti ».

È posto in votazione l'art. 33.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

# Art.34

All'art. 58, il primo comma è sostituito con il seguente:

« Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito dall'articolo 52 sono nulle; rimangono valide le prime quattro ».

È posto in votazione l'art. 34.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

### Art. 35

All'art. 59, primo comma, la prima frase è sostituita con la seguente:

« Le schede spogliate a termini degli articoli precedenti vengono subito numerate progressivamente per ciascuno dei seguenti gruppi: ».

È posto in votazione l'art. 35.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

### Art. 36

All'art. 60, primo comma, è aggiunta la lettera e) del seguente tenore:

« e) a sciogliere l'adunanza ».

Allo stesso articolo, secondo e terzo comma, la dicitura « ...alle lettere b), c) e d)... » è sostituita con la dicitura « ...alle lettere b), c) d), e)... ».

Allo stesso articolo, ultimo comma, le parole « ...a termini degli articoli 61 e 63 » sono sostituite con le parole « ...a termini dell'articolo 61 ».

È posto in votazione l'art. 36.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

# Art. 37

Il secondo comma dell'art. 61 è sostituito dal seguente:

« Negli altri Comuni l'Ufficio centrale è costituito dal Presidente del Tribunale od altro magistrato delegato dal medesimo, che lo presiede, da almeno cinque membri, compreso il segretario, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente, nominati dalla Commissione elettorale comunale con le formalità e nei termini di cui all'articolo 26 ».

La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Signor Presidente, siamo arrivati ad un altro di quegli scogli, che non saranno i Faraglioni di Capri, ma che secondo noi rappresenta una di quelle norme che non possiamo accogliere ed approvare. Lei sa che noi non siamo d'accordo sul

principio che la scelta del vice-presidente venga fatta dal presidente del seggio. Noi avremmo voluto che la vice-presidenza fosse elettiva, mentre non eravamo e non siamo stati di accordo che il segretario del seggio venisse, mediante una votazione, attirato dal meccanismo politico elettorale. Lasciando la scelta del vice-presidente alla discrezione del presidente di seggio, si viene ad irrobustire all'interno dello stesso una maggioranza, di qualunque colore essa possa essere, a danno di una qualsiasi minoranza. Vorrei che si sapesse che noi non siamo d'accordo con questa impostazione.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sull'art. 37? Nessuno.

È posto in votazione l'art. 37.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con un voto contrario e sei astensioni.

### Art. 38

All'art. 62 il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Provvede alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 69, 70 e 71, alla trasmissione al Pretore del mandamento del plico di cui all'articolo 54, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale e al Comune e loro consegna al segretario comunale a termini dell'articolo 72, nonché la riconsegna al Sindaco o suo delegato del materiale sopravanzato e dell'arredamento della sala, dopo di che dichiara sciolta l'adunanza ».

È posto in votazione l'art. 38.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la ma no: unanimità.

### Art. 39

All'art. 63 i primi tre commi sono sostituiti con i seguenti nuovi tre commi:

« Il Presidente del Tribunale, o altro magistrato delegato, per i Comuni con più di venticinque sezioni, alle ore 10 del lunedì, costituisce l'Ufficio centrale, chiamando a far parte le persone designate in conformità all'articolo 61.

« I Presidenti degli Uffici centrali, costituiti a norma del comma precedente e dell'ultimo comma dell'articolo 60, dispongono per l'inizio immediato delle operazioni di cui agli articoli da 64 a 68 per l'assegnazione dei seggi alle singole liste e per la proclamazione degli eletti. Tali operazioni devono seguire senza interruzione fino al loro esaurimento.

« Durante la costituzione dell'Ufficio, la proclamazione degli eletti, la lettura e la firma del verbale, tutti i membri dell'Ufficio devono essere presenti in aula. Per la validità delle altre operazioni di competenza dell'Ufficio centrale è richiesta la presenza di almeno tre membri dell'Ufficio stesso tra cui il Presidente o il Vice Presidente ».

È posto in votazione l'art. 39.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

# Art. 39 bis

La prima parte dell'art. 64 è modificata come segue:

« Nei Comuni fino a 5.000 abitanti della provincia di Trento, il Presidente dell'Ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

a) sentiti i membri dell'Ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi.

Ultimato il riesame, il Presidente farà chiudere, per ogni sezione, le schede riesaminate, in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 71;

b) riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni ».

Le lettere b), c), d) dell'articolo 64 diventano lettere c), d), e).

È posto in votazione l'art. 39 bis.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

# Art. 39 ter

La prima parte dell'articolo 65 è modificata come segue:

« Nei Comuni della provincia di Trento con più di 5.000 abitanti, il Presidente dell'Ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

a) sentiti i membri dell'Ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami persentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi.

Ultimato il riesame, il Presidente farà chiudere, per ogni sezione, le schede riesaminate, in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 71 ».

Le lettere a), b), c) dell'articolo 65 diventano lettere b), c), d).

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Se noi passiamo questo articolo così senza obiezioni, la legge resta quella di prima per quanto si riferisce alla attribuzione dei resti nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. In Commissione si è a lungo discusso su questo argomento. Il sistema attualmente in vigore è quello del quoziente naturale con i più alti resti. Ora, alla lettera, non c'è dubbio che la dizione « più alti resti » sta a significare le più alte cifre raggiunte da ogni singolo partito. Senonché nella nostra legge c'è stata una specie di acquiescenza generale su una formula quanto meno discutibile, in base alla quale i resti vengono assegnati secondo una divisione progressiva. Ora se la dizione dell'art. 15, che è rimasta quella di prima, deve essere interpretata alla lettera così come noi riteniamo, allora diventa indispensabile una modificazione dell'art. 65 che risulta in netto contrasto con l'art. 15 della nostra legge. C'è poi questo altro aspetto, che è di sostanza: attualmente la divisione dei resti avviene secondo il sistema van d'Hondt, che è quello che più dosa le proporzioni. Però anche con questo sistema avviene quello che può accadere con una macchina elettronica complicatissima: si brucia una valvola e i calcoli vengono tutti sbagliati. Anche il sistema van d'Hondt esplode ogni tanto in capricci, e possiamo citare degli episodi che sono realmente avvenuti. Questo metodo può fare degli scherzi come quelli che ha fatto alle ultime elezioni per il Comune di Trento, dove si è visto che un partito che aveva avuto 1.030 voti di resto ha avuto segnato 3 consiglieri, mentre un altro partito con 1.500 ne ha avuto solo 2. Quindi il metodo d'Hondt contiene indubbiamente questa valvola pazza che ogni tanto si brucia e dà dei calcoli in base ai quali a chi ha meno viene dato di più ed a chi ne ha di più vien dato di meno. Chiediamo se

c'è un motivo particolare per l'adozione di questo metodo nell'attribuzione dei resti. È certo che esso viene adottato con l'intenzione di fare per il meglio. Allora propongo, sia pure non ancora formalmente perché la proposta la faremo dopo, che su questo articolo si apra una discussione per vedere se sia una conseguenza inevitabile dell'art. 15 riportarsi i più alti resti; se così non fosse, vediamo se sia più op portuno evitare gli inconvenienti citati ritornando ai resti più alti nel senso stretto. Mi pare che valga la pena dedicare un quarto d'ora a questo tema, che è poi il succo di tutta la legge, perchè non venga tradito il risultato elettorale quando ci siamo invece preoccupati di stabilire tutte le precauzioni preventive.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): In Commissione avevo osservato che esisteva un contrasto fra l'art. 15 dell'attuale legge e l'art. 65; è una contraddizione che deve essere sanata in senso favorevole con l'attribuzione dei più alti resti. Fra l'art. 15 e l'art. 65 la contraddizione c'è ed è chiaro che la pratica ha dimostrato che l'art. 65 ha fatto del male, mentre d'altra parte la dizione così limpida dell'art. 15 è rimasta un pio desiderio. Ora qui noi dobbiamo rendere precettivo quello che abbiamo già votato e di conseguenza dobbiamo modificare lo art. 65.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Was die Provinz Bozen betrifft, widersetze ich mich, daß

die Regelung geändert wird, die schon mit dem ursprünglichen Gesetz aus dem Jahre 1952 getroffen wurde und sich an das staatliche Rahmengesetz hält. Sie enthält eine kleine Korrektur und bringt das van d'Hondt-System auf die Berechnung der Restsitze zur Anwendung. Für die Provinz Trient könnte ja überhaupt ein vollkommen anderes System angewendet werden: das van d'Hondt-System von allem Anfang an, oder das System des korrigierten Quotienten, welche beiden Systeme die gerechtesten sind, oder aber auch ein anderes System. Für die Provinz Bozen ist die Anwendung des van d'Hondt-Systems auf die Reste noch ein gewisser Ausgleich, um ein Minimum an Gerechtigkeit herzustellen. Unter Gerechtigkeit verstehe ich, daß womöglich jede Stimme denselben Wert behält; also alle Stimmen sollen bei der Zuweisung der Sitze gleichwertig bleiben.

# CONSIGLIERE: (Interruzione).

BENEDIKTER (S.V.P.): Beim System des sogenannten natürlichen Quotienten und der höchsten Reste kann es nämlich vorkommen, daß durch die Reste eine Gruppe einen Sitz erhält, die nicht nur nicht einen vollen Quotienten erreicht hat, sondern unter der Hälfte des Quotienten liegt, weil eben dieser Rest vorhanden und größer ist als der Rest einer anderen Gruppe, die 1, 2 oder mehrere volle Ouotienten erreicht hat. Und ich glaube, das ist dann nicht gerecht. Man müßte diese Ausführungen mit einem Rechenexempel an einer Tafel begleiten; aber ich glaube, sie lassen sich auch so noch erklären, um von allen begriffen zu werden. Es darf also nicht vorkommen, daß eine Gruppe einen Sitz erhält, die nicht nur nicht den Quotienten, sondern weniger als die Hälfte des vollen Quotienten erreicht. Ich glaube, darüber sind wir uns einig. Und um diese Ungerechtigkeit zu vermeiden, wurden für die Provinz Bozen von uns vorgeschlagen, das van d'Hondt-System wenigstens auf die Reste anzuwenden. Es ist das selbstverständlich keine ideale Lösung. Die ideale Lösung wäre das van d'Hondt-System von allem Anfang an. Nachdem das durch die Vorschrift des Rahmengesetzes nicht mehr möglich war, wollten wir wenigstens hinsichtlich der Reste diese äußerste Ungerechtigkeit verhindern. Ich möchte alle Mitglieder des Regionalrates ersuchen, sich vielleicht einen Auszug aus dem einzigen Werk, das ich kenne und das in Italien bisher erschienen ist, durchzulesen. Es stammt von einem gewissen Schepis und behandelt die Wahlsysteme, wie sie bisher auf der ganzen Welt angewendet worden sind und wo meiner Ansicht nach in glaubhafter Weise anhand von Rechenexempeln dargelegt wird, daß entweder das van d'Hondt-System oder das System des korrigierten Quotienten, also der natürliche Quotient plus 1+2+3, die gerechtesten Systeme sind. Dies, damit womöglich jede Stimme gleich viel gelten kann und es nicht herauskommt — wenn man dann nach Abschluß der Zuweisung die Rechnung macht —, daß bei einer größeren Partei zur Erreichung einer bestimmten Anzahl von Sitzen 1.000 Stimmen notwendig waren; bei einer kleinere Partei aber nur 700 Stimmen für die eizelnen Sitze notwendig waren, die sie tatsächlich bekommen hat. Das soll nicht herauskommen. Genau das kommt durch das System des natürlichen Quotienten mit den höchsten Reststimmen zustande. Es ist jetzt nicht so einfach, das in kurzen Worten zu erklären. Ich glaube, wie schon gesagt, daß es der Mühe wert ist, sich diese zwei, drei oder vier Seiten zu lesen, damit sich jeder

selber von der Evidenz des Rechenexempels überzeugen kann.

(Per quanto riguarda la provincia di Bolzano, mi oppongo a che sia modificato il regolamento introdotto con la legge originale del 1952 e che si attiene alla legge-cornice statale. Esso contiene una piccola correzione e prevede l'applicazione del sistema van d'Hondt per l'assegnazione dei seggi restanti. Per la provincia di Trento si potrebbe applicare anche tutt'altro sistema: o il sistema van d'Hondt applicato al totale dei voti o quello del quoziente corretto, i due sistemi più giusti, o qualsiasi altro. Per la provincia di Bolzano l'applicazione del sistema van d'Hondt ai resti rappresenta un certo compenso per garantire un minimo di giustizia. Per giustizia intendo che ogni voto abbia il più possibile lo stesso valore, cioè che tutti i voti si equivalgano al fine dell'assegnazione dei seggi.)

# CONSIGLIERE: (Interruzione).

BENEDIKTER: (Applicando il sistema del cosiddetto quoziente naturale e dei maggiori resti può succedere infatti che appunto con i resti un seggio venga aggiudicato ad un gruppo, sebbene questo non soltanto non abbia raggiunto un quoziente intero ma sia rimasto addirittura al di sotto della metà di tale quoziente, soltanto perché il resto disponibile è maggiore di quello di un altro gruppo che già ha raggiunto uno o più quozienti interi. Mi sembra che questa sia un'ingiustizia. Bisognerebbe accompagnare queste dichiarazioni con un esempio di calcolo su una lavagna; credo però che esse si possano spiegare anche così e che chiunque le possa comprendere. Non deve dunque succedere che ad un gruppo, il qua-

le non abbia raggiunto non solo nessun quoziente intero ma neanche la sua metà, sia assegnato un seggio. Credo che fin qui siamo di accordo. E per evitare tale ingiustizia abbiamo proposto che in provincia di Bolzano venga applicato il sistema del van d'Hondt almeno ai resti. Naturalmente questa non rappresenta la soluzione ideale, come sarebbe quella del sistema van d'Hondt applicato al totale. Giacche ciò non è possibile a causa delle prescrizioni della legge-cornice, abbiamo voluto evitare la estrema ingiustizia almeno per quanto riguarda i resti. Vorrei invitare tutti i membri del Consiglio regionale a scorrere alcuni punti di una pubblicazione, l'unica del genere che io conosca e che sia finora apparsa in Italia. Il libro è di un certo Schepis e tratta i sistemi elettorali applicati finora in tutto il mondo; in esso è sostenuto che esempi di calcolo, e mi sembra in modo credibile, come i sistemi elettorali più giusti siano quelli del van d'Hondt e quello del quoziente corretto, cioè del quoziente naturale aumentato di una, due o tre unità. Questo al fine di dare il più possibile lo stesso valore ad ogni singolo voto e perché non si verifichi — quando si faccia il conto al termine delle assegnazioni — che un grande partito abbia avuto bisogno di 1.000 voti per raggiungere ognuno dei seggi che gli sono stati assegnati mentre ad un partito piccolo sono bastati 700 voti per ogni seggio effettivamente acquistato. Ciò non deve accadere, e si verifica esattamente col metodo del quoziente naturale e dei maggiori resti. Non è facile spiegarlo in poche parole: credo che valga la pena di leggersi queste tre o quattro pagine per persuadersi da sè dell'evidenza degli esempi di calcolo riportati.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Confesso di non avere letto il libro dello Schepis, e quindi dichiaro di essere il primo improvvisatore. Ora il cons. Benedikter questo libro lo ha letto; però egli non ha evidentemente riscontrato gli scherzi del metodo van d'Hondt, che egli vuole applicato in provincia di Bolzano. Ora sulla base di un documento irrefutabile quali sono 1 risultati delle ultime elezioni per il Consiglio comunale di Trento, posso dimostrare il contrario di quanto affermato dal cons. Benedikter: che cioè qui ci sono dei voti che non hanno lo stesso peso. C'è una lista che ha avuto 2.076 voti ed ha ottenuto 3 seggi, il che significa che ha dovuto pagare circa 700 voti per seggio; e c'è un'altra lista che, avendo ottenuto 2.533 voti, si è vista assegnare 2 seggi. Il che significa che questa seconda lista ha dovuto pagare con 1.266 voti ciascun seggio; mi pare che da 700 a 1.266 ci sia una bella differenza. Ecco quindi che cade clamorosamente l'affermazione di Benedikter che con il metodo van d'Hondt tutti i voti hanno lo stesso peso. Il sistema van d'Hondt garantisce quindi per nulla l'uguaglianza dei voti, perché a Trento mentre il MSI ha pagato un seggio con 690 voti, il PCI l'ha pagato con 1.290. L'altro argemento portato da Benedikter è evidentemen te un motivo di carattere politico abbastanza evidente, che si riferisce alle piccole liste di disturbo. Egli dice che ci sarebbe la possibilità che dei seggi venissero assegnati anche a liste che ottenessero meno della metà del quoziente elettorale. Ora segua i risultati delle elezioni del Comune di Trento e potrà osservare che se per caso la lista n. 2 anziché 1.004 voti il quoziente intero era 1.046 - avesse avuto 516 voti — vale a dire meno della metà del quoziente intero — avrebbe ottenuto essa i tre seggi che sono invece andati al Movimento Sociale. Ora è evidente che la possibilità

teorica ed anche pratica che con il sistema van d'Hondt una lista che abbia meno della meta del quoziente intero riceva un seggio, esiste. Il fatto è che il cons. Benedikter non vuole la formazione ed il consolidamento di liste di disturbo. Gli dirò che anche noi possiamo avere un certo fastidio ed una certa diffidenza dopo le esperienze che abbiamo fatto in tutta Italia. Evidentemente i partiti di massa pensano giustamente che l'eccessivo frazionamento rappresenti un danno. Ora non è che noi vogliamo favorire il sorgere di piccoli partiti, tanto più che l'esperienza ci dimostra che assai spesso essi non hanno alcuna ideologia né alcun programma. Però dosare le leggi in maniera tale da impedire questa nascita, non ci pare di poterlo fare; e ciò anche per la considerazione che ogni partito che poi è divenuto grande è nato dal poco, e quindi ogni movimento politico, anche se piccolo, può avere nello zaino il bastone di maresciallo. In conclusione, per cambiare idea circa l'opportunità di abolire il metodo van d'Hondt, vorremmo che ci fossero portate argomentazioni più probanti di quelle svolte nel suo intervento dal cons. Benedikter.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Si può spesso dissentire da quanto vien detto dal collega Benedikter; bisogna però dargli atto della sua serietà di ricerca e di documentazione. Questa volta non nascondo la mia meraviglia per quanto è stato detto dal collega Raffaelli: che bisogna cioè evitare che un partito con 1.000 voti prenda 3 seggi. Ma è il viceversa che av viene! Avviene che sono i grandi partiti che pagano i loro eletti con un numero di voti mi-

nore di quello degli altri partiti. La DC, per esempio, rischia ad ogni elezione di sfiorare la maggioranza assoluta per via del famoso premio; e così il P.C.I. e il P.S.I. Io dico che con il sistema elettorale vigente nel nostro Paese si tenda ad accumulare ed a convogliare il maggior numero di voti possibile sui partiti di massa a scapito di quelli piccoli. Ma c'è il sistema più antico che è quello del quoziente naturale con il maggior numero di resti. Quanto poi al pericolo che si sminuzzi l'elettorato, mi pare un pericolo fittizio. Io ritengo che le affermazioni del collega Raffaelli siano perciò pienamente pertinenti. Ora l'art. 15 è votato e rappresenta la base; cercate di non svuotarlo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Paris.

PARIS (P.S.I.): Mi ricordo quando discutemmo la legge elettorale qui in Consiglio nel 1952. Ora io in quella occasione ed in quella sede presentai un elaborato con dei dati che dimostravano che il metodo van d'Hondt presentava degli inconvenienti. Io dico che se siamo veramente democratici, dobbiamo accogliere il suggerimento espresso dal collega Benedikter perché i voti abbiano tutti lo stesso peso. E allora non bisogna limitarsi ad esaminare solo i resti, ma bisogna anche esaminare la assegnazione dei seggi a quoziente pieno. In base al sistema van d'Hondt la prima lista invece di 21 seggi ne riceve 22. C'è poi il sistema corretto, in forza del quale nel 1948 la DC, che aveva ottenuto il 48,2% dei voti, alla Camera è andata con il 52,7% dei seggi. Qual è, quindi, il sistema migliore? Quello del quoziente naturale con l'utilizzazione dei maggiori resti. Perciò direi che se vogliamo che le nostre leggi siano veramente eque nel senso che rispecchino realmente la essenziale volontà democratica degli elettori, dobbiamo fare in modo che a tutti i voti venga dato lo stesso peso. Ciò ripeto, si ottiene con il metodo del quoziente naturale e con l'utilizzo dei maggiori resti. Ed a questo proposito voglio anche dire che nemmeno la nostra legge per le elezioni del Consiglio regionale è giusta e che dovrebbe quindi essere corretta. Perciò io mi domando se è possibile accordarsi qui in Consiglio su questo problema. Per me il sistema giusto è quello che ho detto prima; perciò discutiamo a fondo questa materia oppure sospendiamo la discussione di questo articolo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Diese Auseinandersetzung ist meiner Ansicht nach nicht zielführend, weil wir ja nur über die Anwendung der Methode van d'Hondt oder anderer Methoden wegen den Resten diskutieren. Wir müßten in der Lage sein zu besprechen, ob die Methode van d'Hondt, die Methode des korrigierten Quotienten oder die Methode des natürlichen Quotienten und der höchsten Reste überhaupt richtig sind, aber nicht nur auf die Reste, sondern auf das Ganze angewendet. Dann hätte die Diskussion einen Sinn. So hat sie weniger Sinn. Denn, daß sich irgendeinmal ir gendeine Kombination ergibt, durch die etwas herauskommt, wie es eben in der Stadt Trient bei den Gemeindewahlen von 1960 der Fall war, das wird es bei allen Methoden geben. Irgendeinmal kommt durch irgendeine Kombination etwas heraus, was nicht in Ordnung ist und der Regel widerspricht. Der Fall von Trient ist nicht einmal « più unico che raro ». Aber wir müssen darauf abzielen festzustellen. welche Methode auf das Ganze angewendet am

wenigsten Ungerechtigkeiten hervorruft. Anhand der verteilten Drucksache « Osservazioni sul sistema elettorale previsto dalla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 » möchte ich zum Beispiel darauf hinweisen, daß in derselben 4 Methoden aufgezeigt sind: der korrigierte Quotient, der van d'Hondt-Quotient (immer auf das Ganze), dann der natürliche Ouotient mit den höchsten Reststimmen und zuletzt noch der korrigierte Quotient mit den höchsten Reststimmen. Bei der einen Methode des natürlichen Ouotienten mit den höchsten Reststimmen, für die Sie sich einsetzen, kommt heraus, daß die größte Partei zum Beispiel 21 Sitze, die vierte in der Reihenfolge 3 Sitze bekommt, während bei allen anderen 3 Methoden, also van d'Hondt, korrigierter Quotient und korrigierter Quotient mit den höchsten Reststimmen, die anderen Parteien immer gleich viel Sitze haben, die größte Partei bekommt jedoch 22 und die vierte nur zwei Sitze. Das sollte doch irgendwie etwas bedeuten. Wenn man die van d'Hondt-Methode, immer auf das Ganze angewendet, - weswegen hier eigentlich die Sache nicht ganz zutreffend ist - mit der Methode des natürlichen Ouotienten mit den höchsten Reststimmen vergleicht, dann finden wir heraus, daß bei Anwendung der Methode des natürlichen Quotienten und der höchsten Reststimmen die größte Partei 21 Sitze bekommen hat. Pro Sitz trifft es daher 1.050 Stimmen. Diese Partei mußte demnach 1.050 Stimmen pro Sitz aufbringen. Die 4. Partei hat nach der Methode des natürlichen Ouotienten und der höchsten Reste 3 Sitze bekommen und für diese 3 Sitze pro Sitz nur 848 Stimmen aufgebracht. Ist das gerecht? Es müßte deshalb eine Methode gefunden werden, nach der alle Parteien für ihre Sitze gleich viel Stimmen aufbringen müßten. Ich glaube, das wäre gerecht. Damit ist aber

erwiesen, daß die Methode des natürlichen Quotienten und der höchsten Reststimmen nicht gerecht ist und daß es andere Methoden gibt, die gerechter sind.

(Mi sembra che questa discussione non conduca allo scopo; infatti noi stiamo discutendo soltanto dell'applicazione del sistema van d'Hondt o di altri sistemi ai resti. Noi dovremmo essere in grado di discutere se il sistema van d'Hondt, quello del quoziente corretto o quello del quoziente naturale e dei maggiori resti siano giusti applicati al totale e non soltanto ai resti. Allora tutta la discussione avrebbe un senso che così non ha, poiché con ogni sistema si avrà una volta una combinazione che darà i risultati avuti a Trento nelle elezioni comunali del 1960. Una volta o l'altra si verifica quella combinazione da cui nascerà qualcosa al di fuori dell'ordinario e che costituirà l'eccezione alla regola. Il caso che si è verificato a Trento non è neanche « più unico che raro ». Il nostro scopo dev'essere però la ricerca di quel metodo che applicato al totale comporti le minori ingiustizie. In base allo stampato che ci è stato distribuito, « Osservazioni sul sistema elettorale previsto dalla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 », vorrei per es. accennare al fatto che la pubblicazione descrive 4 sistemi: quello del quoziente corretto, quello del van d'Hondt (applicato al totale), quello del quoziente naturale con i maggiori resti e da ultimo quello del quoziente corretto con i maggiori resti. Con uno dei sistemi, quello del quoziente naturale e dei maggiori resti, da voi appoggiato, risulta che il partito maggiore si vedrà assegnati per es. 21 seggi, il quarto partito nell'ordine 3 seggi mentre con gli altri tre sistemi (van d'Hondt, quoziente corretto, quoziente corretto e maggiori resti) tutti i restanti partiti avranno un numero di

seggi sempre uguale, escluso il partito maggiore che ne conseguirà 22 e l'ultimo 2. Ciò dovrebbe avere un significato. Se si confronta il metodo van d'Hondt - sempre applicato al totale, ragione per cui la discussione non è qui del tutto al suo posto — con quello del quoziente naturale e dei maggiori resti risulta che quest'ultimo sistema ha dato al partito maggiore 21 seggi, con una media cioè di un seggio ogni 1050 voti. Il partito in questione ha dovuto sborsare 1050 voti per ogni seggio mentre il partito n. 4 ha avuto, sempre col metodo del quoziente naturale e dei maggiori resti, 3 seggi per ognuno dei quali ha pagato soltanto 848 voti. È giusto? Bisognerebbe trovare un sistema con cui tutti i partiti pagassero un ugual numero di voti per ogni seggio; questo sarebbe giusto. Ciò dimostra però come il sistema del quoziente naturale e dei maggiori resti non sia equo e come ci siano dei sistemi migliori di questo.)

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Io non riesco a capire se i presentatori degli emendamenti e delle preoccupazioni che qui abbiamo sentito riecheggiare, si preoccupino del problema sotto il profilo giuridico, se lo facciano mossi da preoccupazioni di giustizia, oppure se essi sostengano una tesi in difesa delle minoranze . . .

RAFFAELLI (P.S.I.): Non faccia finta di non capire per non pagare il dazio: per tutti e tre i motivi.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Per tutti e tre? Sta bene, ma allora bisogna parlare chiaro per intendersi

Se esaminiamo il tema sotto il profilo giuridico, non riesco davvero a capire come si dichiarino illegittimi gli articoli 64, 65 e 66 della legge, raffrontati all'art. 15 della legge stessa. È innegabile che fra l'enunciazione dell'art. 15 e gli articoli citati, c'è qualche contrasto. ma non si può assolutamente parlare di illegittimità. Il principio dei resti più alti è ammesso dall'art. 15, è applicato, con un correttivo, dagli altri articoli: è una correzione possibile, evidentemente, se la abbiamo introdotta anche nella legge del '52. Vediamo il problema di giustizia, o di tutela delle minoranze. Vorrei premettere che il caso delle elezioni amministrative di Trento, qui ripetutamente citato, è sostanzialmente unico; in tante tornate di elezioni di cui si è avuta notizia, mai è stato segnalato un caso analogo. Ora ci si afferma qui che l'eventualità, verificatasi, di un seggio in più attribuito ad una lista di minoranza, è il sistema non ideale. Io posso convenire che non si tratta di una applicazione della giustizia al centesimo, ma devo ricordare comunque che è stato uno dei partiti minori che da questo meccanismo ha avuto vantaggio e che non si è dato il caso che un partito minore sia rimasto escluso per questo . . .

CANESTRINI (P.C.I.): Ma è ingiusto!

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Noi vediamo, in quella elezione, la lista n. 2 che, con 1000 seggi, ha avuto un seggio, anche se non aveva raggiunto il quoziente che era di 1046 voti. Ma questo è ancora poco: quella stessa lista avrebbe avuto un seggio anche se avesse ottenuto soltanto la metà esatta dei voti necessari cioè 532 voti soltanto. Il sistema non fa quindi torto alcuno alle minoranze, anche una lista che toc-

chi soltanto la metà del quoziente può ottenere un seggio — ingiustamente, forse — ma lo ha avuto. Se vogliamo proseguire il discorso guardando alla lista n. 6, vediamo che essa ha avuto tre seggi pagandoli circa 700 voti ciascuno, mentre le altre liste hanno pagato i loro seggi più di mille volte; ma con altri sistemi la differenza fra il costo dei seggi per le varie liste, sarebbe stata anche maggiore. È stato fatto qui l'esempio da parte del cons. Benedikter, di una consultazione che veda concorrere 6 liste per undici seggi e che, con risultati possibilissimi, vede assegnare i seggi con quozienti pieni alle prime liste, e coi resti, ad un'altra lista, che abbia riportato anche soltanto 400 voti: il che porterebbe alla assegnazione di un seggio per 400 voti e di altri seggi invece per mille voti e più; questo è giusto? E questo avviene col quoziente naturale e l'attribuzione ai maggiori resti. In questi problemi non bisogna guardare soltanto ad un caso particolare; bisogna vedere tutto. Ed i casi che ho segnalato possibili col quoziente naturale, sarebbero certamente più numerosi di quello, praticamente unico, che si è registrato a Trento...

MITOLO (M.S.I.): Non è unico, si è verificato anche a Bolzano ed a Rovereto, a favore stavolta di altri partiti . . .

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Questi gli inconvenienti possibili con l'attribuzione dei seggi ai resti più alti. Mi pare che una correzione, proprio per questo, sia giusta. E non solo per la tutela delle minoranze della provincia di Trento, ma anche per la tutela delle minoranze della provincia di Bolzano, che hanno, anch'esse, le stesse vostre esigenze. Il correttivo van d'Hondt applicato alla assegnazione dei seggi sui resti è ancora il

sistema più indicato ad adeguare il costo dei voti di un seggio: ci pare che sia ancora il sistema maggiormente rispondente alle esigenze della giustizia ed al rispetto delle minoranze. Questo il nostro punto di vista.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Rosa).

PRESIDENTE: È stato presentato un emendamento a firma Raffaelli, Canestrini e Corsini: « agli artt. 65 e 66 al punto c) sostituire: attribuire i seggi non assegnati in base ai quozienti interi ai più alti resti, escludendo i resti di quelle liste che non abbiano ottenuto voti pari ad almeno la metà del quoziente naturale ».

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Se l'Assessore Bertorelle ha delle distrazioni, non costituisce, ciò, una gran colpa; tutti noi abbiamo le nostre, e lui con le preoccupazioni che ha, costretto a seguire sempre tutti i dibattiti, ha il diritto ad averne di più. Era tuttavia chiaro che il nostro intervento su questo articolo riguardava più di una questione, e che, comunque, sul piano giuridico, nessuno si è mai sognato di affermare l'illegalità degli artt. 65 e 66 in rapporto alle enunciazioni dell'art. 15. Certo sarebbe stata coerenza maggiore se si fosse detto che per più alti resti si intendono semplicemente i più alti resti, come anche noi intendiamo, certo sarebbe stato più coerente accoppiare formalmente i due titoli, modificando, se non vi va di farlo al 65 ed al 66, l'art. 15, per chiarezza. All'Assessore vorrei anche rivolgere una preghiera: nella polemica usi le armi che vuoie, ma per favore non venga qui a difendersi polemicamente da accuse che non gli sono state fatte: nessuno ha affermato che la legge sia ingiusta, nessuno pretende di essere depositario della formula che condensa la giustizia assoluta; sappiamo bene che questa formula non c'è, che non esiste alcuna legge elettorale che possa paragonarsi ad una bilancia della giustizia: tutte le leggi distribuiscono più o meno ingiustamente i seggi. Sul tema del costo dei seggi, gli esempi che lei ha citato non sono ignoti neanche a noi perché, se si dovesse pretendere che nessun partito paghi, in voti, più o meno di un altro, il sistema ci sarebbe, ma è uno solo e non mi sento di proporlo: limitare il diritto al voto ad un numero di elettori che rappresenti un multiplo esatto del quoziente elettorale ed uccidere o ficcare in galera tutti gli altri. Fuori di questo drastico sistema, ci saranno sempre dei risultati sbilanciati. Siamo tutti d'accordo che anche le applicazioni diverse del quoziente naturale rappresentano una ingiustizia o possono rappresentarla; d'accordo che esso crea una prima ingiustizia, ma mi pare di dover insistere che non è luogo qui di discussioni, non è caso di polemiche, non si tratta di rimproveri, di una polemica sulle cose che non sosteniamo. Noi stiamo cercando soltanto il modo migliore per ridurre queste ingiustizie; ci sono diversi sistemi, ciascuno dei quali è possibile valutare in diversa maniera. Il van d'Hondt nel caso di Trento, ed in quelli che Mitolo ha ricordato a Bolzano ed a Rovereto, forse per dimostrare la necessità di modificare la legge . . .

MITOLO (M.S.I.): No, neanche per sogno . . .

RAFFAELLI (P.S.I.): Il metodo del quoziente naturale con i più alti resti ha anch'esso degli inconvenienti, che ci sembrano però minori di quelli che sorgano dalla applicazione di altri sistemi. L'eccezione delle ingiustizie ipotetiche da lei accennate, può essere corretta

dal temperamento che abbiamo noi inserito nel nostro emendamento, per stabilire che, ottenendo meno della metà del quoziente, una lista non ha diritto ad aver assegnato alcun seggio. Vogliamo evitare il pullulare di liste politiche minori? Sono d'accordo, anche perché questo fenomeno, portato all'eccesso, accentuerebbe le ingiustizie nella distribuzione dei resti. La questione che abbiamo posto è questa: o scegliamo il sistema van d'Hondt, chiaramente, o accettiamo il quoziente naturale coi maggiori resti; tutte le altre questioni non esistono.

(Riassume la Presidenza il Presidente Pupp).

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sull'emendamento?

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Un chiarimento, se permette signor Presidente: la formulazione del nostro emendamento può essere difettosa, per la fretta col quale lo abbiamo preparato ed anche, forse, per la insufficiente preparazione tecnica; sarà forse possibile dare allo emendamento una dizione più precisa, tecnicamente più corretta ed accettabile; noi siamo disposti ad accettare, purché sia salva la sostanza di quanto chiediamo.

PRESIDENTE: L'emendamento è posto ai voti.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è respinto a maggioranza con 8 voti favorevoli e 3 astenuti.

È posto ai voti l'art. 39 ter.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la ma-

no: è approvato a maggioranza con 6 astensioni.

# Art. 39 quater

La prima parte dell'art. 66 è modificata come segue:

« In tutti i Comuni della provincia di Bolzano, l'Ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

a) sentiti i membri dell'Ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sulla assegnazione o meno dei voti relativi.

Ultimato il riesame, il Presidente farà chiudere, per ogni sezione, le schede riesaminate, in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 71 ».

Le lettere a), b), c) dell'articolo 66 diventano lettere b), c), d).

È posto in votazione l'art. 39 quater.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

#### Art. 40

La prima parte del 1° comma dell'art. 61 è così modificata: « Nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti della provincia di Trento ed in tutti i Comuni della provincia di Bolzano, una volta stabilito il numero dei Consiglieri assegnati a ciascuna lista, il Presidente dell'unica sezione del Comune o dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni: ». All'art. 67 è aggiunto il nuovo terzo comma del seguente tenore:

« Il Presidente provvede quindi alla chiu-

sura del verbale compilato a termini degli artt. 69, 71, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale e al Comune, alla loro consegna al segretario comunale a termini dell'art. 72, nonché alla riconsegna al sindaco o suo delegato del materiale sopravanzato, e dell'arredamento della sala, dopo di che dichiara sciolta l'adunanza ».

È posto in votazione l'art. 40.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

### Art. 40 bis

La prima parte del 1º comma dell'art. 68 è così modificata: « Nei Comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti della provincia di Trento, ove sia stata ammessa e votata una sola lista si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti, purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune ».

È posto in votazione l'art. 40 bis.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

### Art. 40 ter

La prima parte dell'art. 71 è modificata come segue:

- « Il verbale dell'Ufficio centrale e la seconda parte del verbale dell'unica sezione del Comune deve contenere:
- Per tutti i Comuni della Regione:
   a) la data e l'ora dell'insediamento dell'Uffi-

cio, nonché il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;

- b) la constatazione delle condizioni previste dall'articolo 68 per la validità della elezione ove sia stata ammessa e votata una sola lista;
- c) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati ».

Le lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), diventano lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p).

È posto in votazione l'art. 40 ter.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

# Art. 41

All'art. 72, il secondo comma è soppresso e sono aggiunti i seguenti tre nuovi commi:

« I plichi ed i pacchi di cui al comma precedente indirizzati al Pretore sono trasmessi a mezzo posta, salvo per le sezioni comprese in Comune sede di mandamento per le quali la consegna è fatta direttamente alla Cancelleria della Pretura.

«I plichi ed i pacchi diretti all'Ufficio centrale sono consegnati direttamente al Presidente del medesimo, dal Presidente del seggio o da un suo delegato scelto tra i componenti dell'Ufficio elettorale.

« I plichi ed i pacchi diretti alla Giunta regionale e al Comune sono consegnati direttamente dal Presidente del seggio, o per sua delega scritta, da un componente del medesimo, al segretario comunale, o suo delegato che ne rilascia ricevuta ».

È posto in votazione l'art. 41.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

### Art. 42

All'art. 73, primo comma, le parole «...entro cinque giorni... » sono sostituite con le parole « ...entro quindici giorni... ».

È posto in votazione l'art. 42

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

### Art. 43

L'art. 74 è sostituito con il seguente:

« Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dal ricevimento del verbale dell'Ufficio centrale o dell'unica sezione del Comune, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti ».

È posto in votazione l'art. 43.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

# Art. 44

All'art. 80 i commi terzo e quarto sono soppressi.

È posto in votazione l'art. 44.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

C'è un emendamento della Giunta di istituire un art. 44 bis:

# Art. 44 bis

All'art. 82, terzo comma, le parole «..entro otto giorni... » sono sostituite con le parole « ...entro dieci giorni... ».

È posto in votazione l'art. 44 bis.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

### Art. 45

All'art. 84 le parole « ...T. U. 5 aprile 1951, n. 203... » sono sostituite con le parole «...T. U. 16 maggio 1960, n. 570... ».

È posto in votazione l'art. 45

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

# Art. 46

L'art. 85 è sostituito con il seguente: « Per quanto concerne le disposizioni penali si applicano le norme previste dal Capo IXº, articolo 86 fino a 103 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni ».

È posto in votazione l'art. 46.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

### Art. 47

L'art. 86 è sostituito con il seguente: « La legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 è abrogata e sostituita dalla presente ».

È posto in votazione l'art. 47. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

### Art. 48

È aggiunto il seguente articolo 86 bis: «L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è ripartito come segue:

Sono a carico della Regione le spese relative ai seguenti adempimenti:

- fornitura dei bolli elettorali e delle matite copiative per l'espressione del voto, nonché delle pubblicazioni ed istruzioni destinate agli Uffici elettorali comunali e di sezione;
- stampa ed invio ai Comuni del manifesto di indizione dei comizi elettorali, e di quelli riportanti le principali norme di votazione e le principali sanzioni penali;
- stampa, confezione e recapito ai singoli Comuni delle schede di votazione;
- nomina da parte della Corte d'appello di Trento dei Presidenti di seggio e degli Uffici centrali, notifica agli interessati, nonché formazione e tenuta al corrente dello elenco regionale degli eleggibili a tali cariche;
- servizio cartoline-avviso per gli elettori all'estero;
- rilevazione, elaborazione e pubblicazione statistiche elettorali, nonché evidenza numerica dell'elettorato e nominativo degli eletti;
- servizi di interesse generale ivi compresi quelli di organizzazione e di controllo delle procedure, nonché di assistenza tecnicogiuridica ai Comuni ed Uffici interessati nel procedimento elettorale.

« Sono a carico della rispettiva Provincia le spese relative agli adempimenti di cui all'art. 23 in materia di protezione dei contrassegni tradizionali.

« Sono a carico dei Comuni tutte le rimanenti spese derivanti dall'applicazione della presente legge nonché da disposizioni normative diramate dalla Giunta regionale per le esigenze del servizio ».

È posto in votazione l'art. 48.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

### Art. 49

All'art. 87 le parole « ...per l'esercizio 1956 con il fondo stanziato nel capitolo 147 della parte straordinaria del bilancio della Regione e per gli esercizi futuri con i corrispondenti... » sono sostituite con le parole «...con appositi... ».

È posto in votazione l'art. 49.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Torniamo ora all'art. 12. Chi chiede la parola? La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali -D.C.): Abbiamo sospeso la discussione circa l'affidamento della nomina dei presidenti di seggio al Presidente della Giunta regionale, secondo la proposta della Commissione, od al presidente della Corte d'appello, secondo la vecchia dizione, come era stato proposto dalla Giunta. C'era poi anche in sospeso il quesito della conoscenza della lingua tedesca da parte dei presidenti di seggio in provincia di Bolzano. Loro sanno che la legge del '56 al suo articolo 25 prescriveva, per i presidenti di seggio nei comuni della Provincia di Bolzano, la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Un riesame di questa dizione, ci ha convinto che era eccessiva; tanto che di fronte ad una norma così rigorosa, ci si è trovati spesso nell'impossibilità di applicarla. Abbiamo sentito anche il parere del presidente della Commissione legislativa competente, il Dr. Benedikter, ed abbiamo convenuto che si possa invece richiedere una conoscenza della lingua tedesca sufficiente allo svolgimento delle mansioni e delle funzioni dell'ufficio. Non più quindi la piena conoscenza della lingua tedesca, ma una conoscenza sufficiente a garantire lo svolgimento regolato dei compiti che incombono. Il problema che è sorto immediatamente dopo è stato quello del modo con cui accertare questa sufficiente conoscenza della lingua tedesca, e, si è risolto il problema, affidando l'accertamento di questa conoscenza ad un colloquio, svolto da insegnanti di scuola media con gli aspiranti alla presidenza del seggio; l'insegnante esaminante dovrà appartenere ad un gruppo linguistico diverso da quello dell'esaminato. Gli insegnanti saranno designati dalla Giunta regionale. Esiste però anche il caso di dipendenti dello Stato, della Regione, della Provincia di Bolzano, che tale esame hanno già sostenuto, in occasione dei concorsi e per la attribuzione delle indennità di bilinguità; in questo caso, logicamente, si è ritenuto di soprassedere all'accertamento. Mi pare che in questo senso il problema possa essere risolto.

PRESIDENTE: Viene presentato un emendamento da parte di Bertorelle, Avancini, Salvadori:

Art. 25 (legge vigente): il VI comma dell'art. 25 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5 è sostituito dai seguenti commi:

« Per la nomina a Presidente di seggio elettorale in provincia di Bolzano è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti allo ufficio. L'accertamento della conoscenza della lingua non materna è fatto a mezzo di colloquio svolto dall'interessato con un docente di scuola media, designato dalla Giunta regionale, appartenente a gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando.

Detto accertamento non ha luogo per coloro, nei confronti dei quali l'accertamento medesimo risulta disciplinato da norme giuridiche approvate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia di Bolzano o dagli Enti pubblici locali della Provincia medesima ».

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Faccio riserva, ove sia necessario, di apportarvi quelle variazioni formali che fossero opportune.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Bisogna stabilire che i docenti di scuola media appartengano al gruppo etnico che parla la lingua per la quale si svolge l'accertamento.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Mi pare che il significato dell'emendamento presentato sia appunto che l'esaminando deve appartenere al gruppo che ha come lingua madre quella per la quale si svolge lo accertamento; cioè che se si tratta di un appartenente al gruppo italiano che deve dimostrare la sua conoscenza del tedesco, l'esaminatore sarà di madre lingua tedesca e viceversa. Questo è il significato dell'articolo.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento della Giunta.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con due astensioni.

È stato presentato un emendamento allo art. 25 - 3° comma della legge 6-4-1956, n. 5, a firma Bertorelle, Dalvit e Turrini: « Ripristinare il testo della Giunta per quanto riguarda la nomina a Presidente del seggio ».

È posto in votazione l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): C'è nell'ultimo comma dell'articolo proposto un fatto nuovo sul quale vorrei richiamare l'attenzione del signor Assessore: la notifica delle nomine viene fatta dalla Corte d'Appello. Ora mi pare che, se possiamo, sulla scia della tradizione legislativa nostra, legiferare circa compiti che anche precedentemente erano affidati ad uffici del lo Stato e sono passati alle nostre competenze, non possiamo invece innovare, come qui faremmo, affidando a questi stessi uffici nuovi compiti: sarebbe come se noi legiferassimo circa i compiti dei Carabinieri...

MITOLO (M.S.I.): Vorrei aggiungere alle osservazioni, che condivido, di Ceccon, che la Cancelleria non è un organo di notifica in senso giuridico: eventualmente è l'ufficiale giuridico che notifica qualche cosa.

PRESIDENTE: Pregherei di presentare un emendamento.

MITOLO (M.S.I.): Può farlo la Giunta regionale.

PREVE CECCON (M.S.I.): Potremo forse aggiungere, laddove si affida la nomina al Presidente della Corte d'appello, un inciso « il quale provvederà, tramite i propri uffici, alla notifica agli interessati », oppure affidare questa notifica al Presidente della Giunta regionale . . .

PRESIDENTE: La parola al consigliere Kessler.

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Il discorso iniziato da Ceccon è da approfondire. Io direi personalmente che se abbiamo la potestà di affidare al presidente della Corte d'appello le nomine, io non avrei alcun timore ad attribuirgli anche l'incarico della notifica. L'obiezione dovrebbe essere mossa eventualmente per la nomina dei presidenti di seggio, e non vedo perché il fatto della notifica possa inquietare. Possiamo comunque rettificare: dire: anziché « notifica », « comunica » . . .

PRESIDENTE: Allora lasciamo il testo con una correzione formale...

MITOLO (M.S.I.): Sì, sostituendo «comunica » a « notifica ».

PRESIDENTE: C'è un emendamento Ceccon, sostitutivo dell'ultimo comma: « La cancelleria della Corte d'appello di Trento comunica agli interessati, a mezzo il comune di residenza, i decreti di nomina a Presidente di seggio, entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione. La nomina a Presidente di seggio comporta l'esclusione dalle liste degli scrutatori e segretari ».

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich bin der Ansicht, daß diese Mitteilung eine offizielle Mitteilung sein muß. Die Ernennung von seiten des Präsidenten des Appellationsgerichtshofes muß offiziell mitgeteilt werden. Und dazu gehört nach meiner Ansicht das Wort « notifica ». Es ist nicht nur eine Mitteilung, wenn ich einen Brief schreibe und sage: « Du bist jetzt ernannt », sondern er ist formell als Präsident eingesetzt.

(Mi sembra che la comunicazione della nomina debba avere carattere ufficiale. La nomina da parte del Presidente della Corte d'appello dovrà essere comunicata ufficialmente all'interessato ed allora dobbiamo parlare di notifica. Quando si scrive una lettera di nomina non si tratta di una semplice comunicazione ma di un formale insediamento nella carica di Presidente di seggio.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Kessler.

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): A termini dei codici di procedura, la notifica deve essere fatta tramite l'ufficiale giudiziario; una comunicazione può essere ugualmente ufficiale, tanto più quando essa assume tutti i caratteri della notifica, non a mano, ma attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno: quindi una comunicazione ufficia-

le che ha conseguenze di legge ben precise e non dovrebbe dar luogo a dubbio alcuno.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Se condo questo comma, la notificazione avviene attraverso il Comune: non direttamente da parte del Presidente della Corte d'appello agli interessati, ma per tramite del Comune che deve prenderne nota, per depennare i nomi dei presidenti dagli elenchi degli scrutatori. In questo senso presenterò un emendamento formale.

MITOLO (M.S.I.): Non « per tramite », per favore, ma « tramite », altrimenti l'Alto Adige se la prende ancora con noi . . .

PRESIDENTE: Emendamento firmato Dalvit, Avancini, Bertorelle: « Della nomina viene data comunicazione agli interessati . . . ». È posto in votazione l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 7 contrari.

Ora pongo ai voti l'intero art. 12.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 9 astensioni.

Discutiamo ora l'emendamento dei cons. Corsini, Raffaelli e Canestrini, all'art. 27, che rileggo: « Per impedimento di analoga gravità devesi intendere menomazione fisica permanente o temporanea che non consenta materialmente all'elettore di tracciare il segno sulla scheda.

Gli ammalati o barellati sono condotti o

portati all'interno della cabina dove però devono essere lasciati soli al momento del voto ». La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali -D.C.): Pregherei anzitutto di stralciare quella parte che risulta superflua dalla lettura dello art. 25 che abbiamo approvato. Sull'emendamento del cons. Corsini all'art. 27 devo precisare che nei miei precedenti interventi avevo fatto riferimento anche a possibili turbe psichiche quale impedimento legittimo al voto. Devo correggere: l'impedimento psichico è causa di incapacità e porta, se constatato, alla cancellazione dalle liste elettorali. La Regione non ha alcuna competenza per quel che riguarda la formazione delle liste elettorali, il diritto di voto: è, quindi, questo un settore che non possiamo affrontare. Ciò premesso, si può aderire all'emendamento Corsini? Direi che è superfluo, sia perché è chiaro che non possiamo riferirci se non a menomazioni fisiche, sia perché l'accertamento di chi non sia in grado di tracciare materialmente il segno sulla scheda non spetta a noi, non può essere un nostro giudizio, poiché esula dalle nostre cognizioni e dalle nostre competenze: non siamo contrari, ma lo riteniamo superfluo. Per quel che riguarda i barellati, anche questo mi pare superfluo, perché se un ammalato viene a votare e non richiede particolari attenzioni, evidentemente voterà da solo; e se la barella non può essere collocata in cabina, dove non entra, si troverà un luogo appartato. Mi pare che con questo emendamento si arriva ad un inutile eccesso di distinzioni; meglio, mi pare, lasciare l'articolo com'è.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): La risposta del signor Assessore, vorrà ammetterlo, è alquanto vaga e si riferisce soprattutto soltanto ad osservazioni marginali, a ritocchi che non riguardano la sostanza della materia. Devo ancora una volta insistere che noi si parlava degli iscritti nelle liste, non dei cancellati per infermità mentale. Non intendiamo affatto limitare il diritto degli elettori: abbiamo detto chiaramente ieri che ci occupiamo di quelli che sono iscritti alle liste elettorali. Prendo atto che la Giunta non si dichiara contraria al primo comma dell'emendamento che abbiamo proposto, anche se lo ritiene pleonastico, non necessario. Che cosa vogliamo noi con questo emendamento? Vogliamo, in sostanza, che siano ammessi a votare soltanto coloro che sono nella possibilità di farlo; il limite all'accompagnamento è quello praticamente da lei suggerito, della mancanza degli occhi, della mutilazione delle mani e delle infermità analoghe...

# CONSIGLIERE: E la paralisi?

CORSINI (P.L.I.): Anche la paralisi, ed infermità analoghe. Ebbene, l'emendamento intende chiarire proprio questo, intende determinare chiaramente che cosa si intende per impedimento fisico permanente o temporaneo. Mentre nelle sue precedenti dichiarazioni lo Assessore aveva fatto cenno anche ad impedimenti derivanti da menomazioni psichiche, oggi ha fatto egli stesso giustizia di questo. Rimane chiara quindi la volontà del legislatore, anche se l'emendamento non fosse accettato. Per gli ammalati, i barellati: è evidente che per costoro esisterà la necessità che siano accompagnati, sorretti, portati magari fino alla cabina, per coloro che sono in posizione orizzontale; ma è evidente in uguale misura che, a questo punto, devono essere lasciati soli, poiché è da ritenersi che posseggano la capacità in propro di tracciare la crocetta sul simbolo da essi prescelto, salvo che presentino una delle infermità previste dal comma precedente, nel qual caso è pacifico che potranno essere assistiti anche nella espressione del voto; ma allora soltanto. E non è nemmeno vero che i barellati non possano entrare in cabina: può certamente essere introdotto nella cabina, quel tanto di barella che consenta la riservatezza nella espressione del voto. Noi vogliamo togliere la figura dell'accompagnatore, laddove questa figura non sia strettamente necessaria; anche perché se uno chiede di essere accompagnato o portato al seggio, evidentemente può tracciare almeno il segno stando in barella. Pertanto credo che non bisogna chiedere ancora un atto di buona volontà. Il riconoscimento di quel che abbiamo chiesto è già avvenuto nelle parole dell'Assessore. Sarebbe un atto di tranquillizzazione per tutti se anche l'emendamento fosse accettato.

PRESIDENTE: Metto ai voti l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è respinto con 7 voti favorevoli, 14 contrari e 9 astenuti.

Metto ai voti l'art. 27.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 4 astensioni.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? La parola al cons. Tanas.

TANAS (P.S.D.I.): Prendo la parola per annunciare, anche a nome del gruppo socialdemocratico, il voto favorevole a questo provvedimento di legge. Ed aggiungo che di questa legge siamo soddisfatti per i perfezionamenti tecnici che essa ha apportato al meccanismo elettorale; soddisfatti anche perché finalmente abbiamo visto approvato il principio della applicazione della proporzionale anche ai Comuni con meno di 10 mila abitanti. Il partito socialdemocratico, con altri gruppi, era firmatario di una proposta di legge che intendeva ridurre il limite per l'applicazione della proporzionale a 3.000 abitanti. Abbiamo ottenuto quello di 5.000 e ce ne dichiariamo soddisfatti anche se soltanto tre comuni trentini saranno in grado di profittare di questa variazione: esiste tuttavia una affermazione ed una accettazione di principio. Avrei anche voluto, nel corso della discussione, proporre un emendamento circa il numero dei componenti i consigli comunali, che attualmente non è differenziato per i comuni con più di 5.000 abitanti. Mi si è detto tuttavia che la materia è pertinente assai più all'ordinameno dei Comuni, la cui legge dovremo presto ridiscutere, ed in quella sede mi riservo di intervenire. Altro motivo di soddisfazione è per noi il fatto che siano state adottate le disposizioni prese per la nomina dei presidenti di seggio, che sia stato costituito un albo di questi presidenti, grazie al quale, indubbiamente, avremo un sostanziale miglioramento nella loro preparazione. Ci soddisfa anche la richiesta del requisito della residenza per i presidenti, come titolo preferenziale alla nomina, e le norme per la conoscenza della lingua tedesca; tutte facilitazioni che vengono apportate ad un ordinato esercizio del voto. Non voglio neanche tacere, perché ha la sua importanza, il miglioramento deciso del trattamento economico per i presidenti dei seggi e per gli scrutatori, che aiuterà forse a superare le difficoltà che ora si delineano, dato che ora, praticamente, presidenti e scrutatori

assolvono il loro compito soltanto per sentimento civico.

Compiacimento dobbiamo esprimere anche per le norme dettate sulla rappresentanza dei gruppi etnici nelle Giunte comunali della provincia di Bolzano. Il lavoro che abbiamo svolto è stato sicuramente utile, anche se lungo e svolto in una atmosfera spesso rovente: abbiamo ottenuto un sostanziale miglioramento di questo meccanismo che è alla base del sistema democratico.

Un altro motivo di compiacimento mi pare di dover rintracciare nella coincidenza, non voluta forse, per cui il voto finale a questa legge, che rafforza il sistema democratico, viene dato oggi, 25 luglio, una data che ha particolare significato per i nostri partiti antifascisti. l'anniversario della caduta della dittatura fascista che consentì al Paese di ottenere nuovamente i diritti della democrazia.

CORSINI (P.L.I.): Poiché siamo in tema di ricorsi, non vorrei sbagliare, ma il 25 luglio del 1879...

PARIS (P.S.I.): No, il 14 luglio . . .

CORSINI (P.L.I.): No, fino al 14 luglio ci arrivo anch'io; era intorno al 25 luglio che l'assemblea rivoluzionaria francese discuteva della legge elettorale democratica. Anche questa è una data da ricordare, anche se molto meno importante di quella tirata in campo dal rappresentante del P.S.D.I.

Devo dichiarare che avrei desiderato votare a favore di questa legge, e che non sono in grado di farlo. L'amministrazione regionale ha pervicacemente rifiutato di accogliere ogni emendamento. Non passerà alla storia certamente questa nostra discussione. Tuttavia deve essere detto che la deficienza maggiore del provvedimento che andiamo a votare, sta proprio nel cardine della legge elettorale. Essa sancisce un sistema elettorale nel quale non sono state introdotte quelle variazioni che le minoranze avevano proposto, per rendere elezioni e scrutini più corrispondenti non ad un criterio di giustizia assoluta, ma ad eliminare quelle assurdità del sistema attuale che, invece, la Giunta, sorda, ed appaiata ancora una volta nel voto alla Volkspartei, ha voluto perpetuare. Quando una legge elettorale presenta deficienza di impostazione, come quella che voteremo, deficienze di sistema, il fatto che la proporzionale sia stata introdotta anche per i Comuni con 5000 abitanti, non basta a stabilirne la bontà.

Un secondo motivo che mi spinge a dare il voto contrario è il fatto che la Giunta abbia accettato soltanto a metà i suggerimenti delle minoranze perché sia assicurato il voto alla libertà delle coscienze di chi il diritto al voto detiene e non a chi viene dato per delega. Ci si è fermati a metà, con una riserva mentale, lasciando i buchi attraverso i quali potrà passare la cavalleria d'assalto dei casi qui dentro denunciati. Di fronte a questi due motivi, constatato che, ad onta del proclamato intendimento di rafforzare, con le modifiche, la democrazia elettorale, non si è rafforzato un bel niente, non si è migliorato alcunché dove si doveva, dove poteva essere migliorato, annuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Si è detto nel corso della discussione, che le varie proposte

della maggioranza a proposito di questa legge, avevano carattere tecnico; si è contrabbandata questa legge come una serie di modifiche di carattere tecnico e strumentale, e ci sono stati, e forse ancora ci sono, dei colleghi che, in buona fede, vi hanno creduto. Poiché non siamo nati ieri sera soltanto, noi abbiamo invece avvertito giorno per giorno, nel corso della discussione, come questa legge non intendesse affrontare i miglioramenti tecnici soltanto, ma dovesse dare occasione di ribadire quei principi che Corsini ha ripetutamente e minuziosamente ricordati, dimostrando come DC e SVP abbiano tutto l'interesse a mantenere un sistema elettorale di questo tipo. La assegnazione dei resti, il sistema degli scrutini, le prerogative sui presidenti di seggio, l'accompagnamento, la definizione delle impossibilità fisiche, le minorazioni psichiche, la mancata concessione della proporzionale ai comuni con 3000 o con 4000 abitanti, sono soltanto alcuni degli appunti di fondo che rimangono integri ed intatti, nonostante gli sforzi che abbiamo esercitato. Mi si rimprovera sempre di impostare ogni discussione in chiave politica, ma qui gli altri gruppi, che si sforzano, dicono, di spogliare dall'accento politico ogni argomentazione che portavamo, non hanno preso in considerazione alcuna nostra proposta; ed agli argomenti tecnici che abbiamo prospettato, si è data la risposta che si è data. D'altra parte non si poteva attendere qualcosa di diverso: nessuno può essere diverso da quello che è. Ebbene, le questioni che sono state enumerate dai banchi della minoranza, i buchi da cui passano le vie per una maggiore acquisizione di voti, alterando la realtà elettorale, sono rimasti. Il cons. Kessler ha detto che non è con questi voti marginali che si possono vincere, che possono essere decise le elezioni; è vero che non tutti i consiglieri comunali, re-

gionali o che siano, non sono stati eletti attraverso voti di questo genere. Vero però è anche che quanto più si eliminano difetti, non tecnici ma politico-amministrativi del sistema, tanto più una legge sarebbe giusta. Annuncio il voto contrario del mio gruppo, ricordando che non soltanto coi discorsi, con le parole, si ricorda la data del 25 luglio, una data storica per il nostro Paese, la data che ha cancellato la legge Acerbo. Il 25 luglio avrebbe meritato di essere maggiormente sottolineato in questa Assemblea; il suo Presidente avrebbe dovuto ricordare che, se siamo qui, è anche perché c'è stato un 25 luglio. Certe date dovrebbero davvero essere maggiormente ricordate anche nel Trentino - Alto Adige, a vantaggio delle popolazioni tutte, italiana e tedesca, nell'interesse della democrazia, che ha mosso i primi passi da quella lontana data.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi associo alle parole che sono state pronunciate per ricordare il 25 luglio, anche se rimango perplesso di fronte al fatto di legare una data di eccezionale importanza storica a questa legge, che di importanza ne ha molto meno. Avrei peferito che questa ricorrenza fosse celebrata indipendentemente dalla discussione, perché mi pare che la sede sia impropria. A costo di essere classificato fra i nati ieri - il che non mi farebbe certo dispiacere, da un punto di vista fisiologico — sono fra coloro che ritengono che le modifiche proposte dalla Giunta regionale alla precedente legge elettorale avevano sostanza e carattere tecnico. Gli aspetti politici sono sorti successivamente, ed è bene, mi pare, che la discussione si sia accesa, a dimo-

strare la carenza della vecchia legge e l'esigenza di modifiche profondamente sentita. Ora, di fronte alle conclusioni, mi pare di non poter dare un giudizio esclusivamente negativo: se fossimo rimasti alle modifiche ed alle correzioni di carattere tecnico, avrei potuto probabilmente sbrigare agevolmente il tema, e saremmo giunti forse ad una votazione unanime. Ma non si è trattato soltanto di quello: le proposte della Commissione, accettate dalla Giunta, le richieste della minoranza, accettate a pezzi e bocconi, hanno dato alla legge una precisa significazione politica. A nome anche del mio gruppo, devo esprimere un giudizio: riferito alle proposte iniziali della Giunta, il provvedimento non era certamente peggiorativo; sulle iniziative della Giunta, che non peggioravano il sistema precedente, non vi possono essere obiezioni consistenti. Tuttavia non posso riconoscere soltanto le proposte di miglioramento tecnico; devo anche ricordare che in queste quattro giornate di discussione, le minoranze, ed anche noi, hanno presentato cose estremamente importanti, le hanno minuziosamente elencate, e su queste cose è cascato l'asino — absit injuria verbis — qui abbiamo visto che non c'è volontà di fare dei passi oltre il minimo indispensabile. Si è giunti a metà strada sulle proposte, come se l'estensione del principio proporzionale al di sotto dei 5.000 abitanti, violasse il confine dello « hic sunt leones », dove le popolazioni non possono, non sono degne di avere la proporzionale. La richiesta dell'immunità per i consiglieri comunali è stata respinta. Ma ci arriveremo, non dubitate che ci arriveremo, magari fra dieci anni e voi avrete il rimorso e la colpa di non aver compreso prima la necessità di questa innovazione. Lo stesso dicasi per quanto riguarda le norme per gli accompagnatori, quelle che consentono l'abuso degli accompagnatori: non avete voluto, in sostanza, togliervi di dosso il poco simpatico sospetto che vogliate trarne profitto; e questo sospetto pagherete, lo pagherete in misura certamente maggiore di quanto non possiate trarne in guadagno.

Ecco le ragioni per cui, partiti in atteggiamento positivo nei confronti di questa legge, questo voto positivo non siamo ora in grado di darlo; oltre che perché non approviamo questa legge, anche perché vogliamo lasciarci la porta aperta, la porta delle riforme che abbiamo richiesto e che non è chiusa. Abbiamo voluto lasciarla aperta senza che, domani, quando i problemi ripresenteremo, un nostro voto favorevole alla legge attuale possa esserci rinfacciato.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Debbo ringraziare la amabilità dei capigruppo che mi hanno preceduto richiamando alla nostra memoria una data che essi intendono celebrare; ed a questa celebrazione sono lieto, doppiamente lieto, di associarmi: anche perché, se il 25 luglio non ci fosse stato, taluno di quei capigruppo sarebbe certamente oggi mio gerarca, e la cosa sarebbe veramente pesante. Sono anche lieto che la celebrazione di questa data sia accompagnata ad un disegno di legge, che, diciamolo francamente, è ben poca cosa. Considerato il fatto che la legge al suo primo titolo riguarda disposizioni che sono di chiara pertinenza dell'ordinamento regionale - sul quale dovremo tornare a discutere l'apposita legge — gli altri titoli, che toccano le norme per la preparazione, per il funzionamento dei seggi e la votazione, sono davvero di scarso

peso. Le proposte di variazione presentate riguardavano esclusivamente aspetti tecnici del voto; dove motivi sostanziali sono ricorsi, bisogna onestamente riconoscere, erano più positivi che negativi. Evidentemente rimangono sospesi altri problemi di sapore politico. Per il resto non vedo cose innovatrici; sono anzi convinto che abbiamo discusso così a lungo, pressoché a vuoto, in quanto, esaminando la legge sull'ordinamento dei Comuni, molti degli articoli che ci hanno tenuti occupati dovran no essere ripresi e ridiscussi. Cosicché, in questi giorni, abbiamo portato vasi a Samo. Que sta constatazione legittima il nostro atteggiamento, che sarà di astensione dal voto.

PRESIDENTE: Chi prende la parola? La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Ich möchte bitten, daß wir vor der Abstimmung noch eine kurze Unterbrechung der Sitzung machen.

(Vorrei pregare di fare una breve interruzione della seduta prima della votazione.)

PRESIDENTE: Ma siamo in votazione!

BRUGGER (S.V.P.): No, siamo in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE: Allora sospendiamo dieci minuti; ma resta chiaro che la legge oggi deve essere votata.

PREVE CECCON (M.S.I.): Le dichiarazioni di voto precedono immediatamente la votazione . . .

PRESIDENTE: Si tratta di due operazioni distinte.

La seduta è sospesa.

(Ore 12.45).

Ore 13.05.

PRESIDENTE: Manca il gruppo della D.C...

CANESTRINI (P.C.I.): Propongo formalmente di indire immediatamente la elezione . . .

VOCI: La votazione...

PRESIDENTE: Prego, la seduta non è ancora ripresa. La seduta riprende.

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Propongo di sospendere la seduta. Non abbiamo notizia di un gruppo consiliare: se vogliono venire vengano, altrimenti votiamo o andiamocene tutti.

PRESIDENTE: C'è ancora qualcuno che intende prendere la parola per la dichiarazione di voto?

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Non per dichiarazione di voto. Vorrei chiedere al signor Presidente del Consiglio una breve sospensione, per una rinunione di Giunta, onde poter acquisire elementi sufficienti alla espressione del nostro giudizio. In effetti questa legge, che si dovrà votare, non è più la legge presentata dalla Giunta, ma piuttosto una legge della Commissione, sulla quale la Giunta si sente impegnata fino ad un certo punto. Il testo che è stato approvato appartiene certamente più al Consiglio che alla Giunta: su di esso chiedo sia consentito alla Giunta di pronunciarsi in una riunione apposita.

PRESIDENTE: La richiesta mi meraviglia; non comprendo quale decisione la Giunta possa assumere; gli articoli sono stati tutti votati.

CANESTRINI (P.C.I.): Siamo in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Non vorrei dare dei suggerimenti alla Presidenza che ha già espresso la sua meraviglia per la richiesta, davvero inconsueta, del Presidente della Giunta regionale. Se teniamo conto delle dichiarazioni dei gruppi, o ci troviamo di fronte ad una stranissima incomprensione, o la Giunta pretende, dopo aver presentato il disegno di legge, di ritirarlo quando la maggioranza del Consiglio lo ha modificato; ma allora deve dircelo. Oppure si tratta del ritiro di proposte sulle quali si è formata una maggioranza che non è mai stata contraria alla maggioranza che ci governa. Quindi, ci si consenta di esprimere la nostra meraviglia. Siete pentiti delle vostre decisioni. Non potete. C'è un maggioranza, che si è espressa articolo per articolo, mai contro e mai con diversa maggioranza politica di quella che regge la Giunta, qualche volta integrandola, ma mai contro. Io negherei alla Giunta la possibilità di riprendere la discussione, tanto più che da un punto di vista formale, siamo in votazione. Già uno strappo è stato fatto al regolamento dalla concessione del Presidente per la riunione del gruppo della Volkspartei. Fare anche questa cosa abnorme non è pensabile; direi proprio che la votazione deve essere fatta in questo momento, a meno che il Presidente non intenda sospendere per ragioni sue...

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Scusi, signor Presidente, ma sono veramente sbalordito di questa proposta. Prima si è fatto una specie di accordo sulla data che ricorre, ma lei sta celebrando con una proposta strana che nulla ha a che fare con la procedura parlamentare. Sugli articoli abbiamo raggiunto una maggioranza, siamo in fase di votazione: le dichiarazioni di voto sono una premessa logica alla espressione del voto. È assurdo proporre quanto lei ha proposto. Sarebbe ridicolo che un Governo, di fronte ad una legge sulla quale il Parlamento ha raggiunto una maggioranza, in ogni sua parte, ritirasse questa legge mentre è aperta la votazione finale. Evidentemente siamo fuori campo: eventualmente sia proposta una mozione di fiducia. Noi siamo nettamente contro la proposta.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Kessler.

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Non credo davvero che si possa dire

che siamo entrati nella fase tecnicamente definita della votazione. Da un punto di vista regolamentare, la richiesta del Presidente della Giunta mi pare del tutto proponibile. Mi meraviglio che Raffaelli neghi alla Giunta il diritto di fare questa proposta. A nessuno può essere negato il diritto di una meditazione, di un ripensamento anche...

CANESTRINI (P.C.I.): Allora votate contro...

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Se la Giunta chiede di poter esaminare la situazione, noi ci riserviamo di sentire a quali conclusioni ritiene di dover giungere la Giunta regionale: non vedo proprio che cosa ci sia di inammissibile. La dichiarazione di voto ha un valore soprattutto politico: se la Giunta vuol considerare, sotto questo aspetto, la situazione, dopo che alcune dichiarazioni di voto sono state pronunciate, mi pare debba averne la possibilità. Io sostengo la proposta della Giunta regionale; sarebbe un errore, saremmo fuori del diritto, se non consentissimo alla Giunta di tenere la sua riunione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Osservo innanzitutto, signor Presidente, che essendo in dichiarazione di voto, il Presidente della Giunta regionale non poteva prendervi parte parte se non per dichiarare — e nella sua veste di consigliere e non quale Presidente — il suo voto. Non è possibile, a norma di regolamento, la sua proposta...

DALVIT (Presidente G. R. - D.C.): Mi citi, per favore, l'articolo del regolamento che non mi consentirebbe di anvanzare questa richiesta . . .

MITOLO (M.S.I.): Non posso, così a memoria, citarle l'articolo, ma il regolamento prescrive che le dichiarazioni di voto...

DALVIT (Presidente G. R. - D.C.): Lo art. 93 del regolamento, nega forse alla Giunta il diritto di fare una dichiarazione di voto?

MITOLO (M.S.I.): Nega che si faccia altro che non sia dichiarazione di voto, signor Presidente. Iniziate che siano le dichiarazioni di voto, quindi, la sua proposta non può essere né discussa né presentata. Non è possibile neanche pensare ad un ritiro del disegno di legge sul quale già si è svolta la discussione; la Giunta non può chiedere nessuna sospensione: può votare o non votare a favore e basta. Se la Giunta muta atteggiamento su questo disegno di legge dopo la approvazione degli articoli, vota in sostanza, contro se stessa. Si continui nelle dichiarazioni di voto, e si passi al voto.

PRESIDENTE: L'art. 93 del regolamento, dice: « I Consiglieri prima della votazione possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto ».

CANESTRINI (P.C.I.): E allora?

PRESIDENTE: Un momento. « Tali interventi non potranno superare i 10 minuti.

Cominciata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso.

Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di Presidenza accerta il numero ed il nome dei votanti e degli astenuti. I Segretari prendono nota delle astensioni ».

A mio modo di vedere, si può parlare, in questa sede, solo per dichiarazione di voto.

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Vorrei sottolineare con una certa pacatezza quanto è avvenuto oggi. Siamo totalmente fuori del rispetto del regolamento, e parlo esclusivamente su questo tema, sul regolamento, altrimenti non avrei diritto alla parola, così come non avrebbe avuto diritto di parlare il Presidente della Giunta regionale. Eravamo in fase di dichiarazione di voto; secondo la consuetudine, dopo l'intero corso dei lavori e della discussione, si giunge alla dichiarazione di voto, nella quale possono interloquire anche tutti e 48 i consiglieri, ma soltanto per annunciare quale il voto sarà e per motivare brevemente il loro atteggiamento. Si è sospesa la seduta, non per la consuetudine che ci è propria, ma per consentire ad uno o a due gruppi di riunirsi per concertare il proprio atteggiamento. Dovrebbe qui essere osservato che chi ha partecipato così largamente all'elaborazione della legge, sia presiedendo la Commissione legislativa, che partecipando alla discussione, non dovrebbe giungere al voto senza un motivato convincimento: devo quindi lamentare che sia stata concessa questa sospensione, allo scopo evidente di coordinare il proprio atteggiamento. Entriamo, riprendo la seduta. Siamo alla stessa, uguale frase di prima della sospensione, siamo in sede di dichiarazione di voto. Il Presidente della Giunta vuol fare una dichiarazione di voto: ebbene deve dichiarare se è a favore o contro, e neanche come Giunta, ma come consigliere. Al posto di ciò egli avanza una proposta che rende tre volte storica questa nostra seduta: per la data in cui si svolge, per la legge che stiamo discutendo e per una proposta che non ha precedenti nella storia parlamentare, una proposta come quella fatta dal capo dell'esecutivo. Poiché il Consiglio si è dimostrato, nel corso della discussione, di parere diverso da quello espresso nelle sue proposte dalla Giunta, la Giunta intenda rivedere la sua posizione. Ma ci si dica allora se la sovranità risiede in questo Consesso legislativo, o non, invece, nella Giunta regionale, perché, una volta divisa questa questione, possiamo anche andarcene.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola per dichiarazione di voto?

La parola al cons. Kessler.

KESSLER (Presidente G. P. Trento -D.C.): Desidero parlare anch'io sul regolamento. C'è una proposta da accettare o da respingere. Voglio osservare soltanto: è possibile che un gruppo — la Volkspartei, perché noi non abbiamo chiesto alcuna sospensiva, ed il fatto che nel frattempo anche la DC abbia riunito per consultazioni il suo gruppo non ha influenza alcuna, la sospensione non l'avevamo chiesta noi - chieda ed ottenga una sospensione — non è un fatto scandaloso, per me, è cosa perfettamente logica — con una procedura che non ritengo illegittima anche se siamo in dichiarazione di voto, e, quando questo avviene, sia invece possibile negare alla Giunta il diritto ad una analoga richiesta? Un gruppo potrebbe riunirsi, insomma, la Giunta no? Mi pare aberrante. Mi pare che il quesito debba essere risolto secondo le normali procedure: due parlano a favore, ed io ho parlato a favore due volte, due parlano contro e più oratori hanno parlato contro. Mettiamo ai voti la richiesta della Giunta, se il Consiglio la giudica accoglibile o meno. Fuori di questo binario dell'interpretazione regolamentare, non è possibile andare.

MITOLO (M.S.I.): Vorrei chiedere, signor Presidente, se lei considera in discussione o no la richiesta della Giunta.

PREVE CECCON (M.S.I.): Non è affatto vero. Quando il capogruppo della DC riconosce la legittimità della sospensione in dichiarazione di voto, lo fa esclusivamente per estendere tale legittimità alla improponibile proposta del Presidente della Giunta. Non ci si venga ad equivocare in questo modo. Quindi, se il gruppo della S.V.P., mancando di rispetto ancora una volta al Presidente, lo ha posto in una difficile situazione...

(Clamori).

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D. C.): E perché non ha protestato?

PREVE CECCON (M.S.I.): Ho protestato, cons. Kessler, ho protestato; io solo e non ho trovato la solidarietà di alcun altro gruppo. Lei, signor Presidente, è garante, e deve tutelare la regolarità delle operazioni qui dentro. Se uno sbaglio c'è stato, pazienza, ma non possiamo consentirne altri.

PRESIDENTE: Ho commesso io un errore di interpretazione, che non dobbiamo ripetere.

La parola al cons. Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): Io prendo la parola, Presidente, per dirle che secondo me il suo non è affatto un errore. È vero che ci troviamo in una situazione che non ha avuto precedenti nella storia del nostro Consiglio, ed è vero quindi che non abbiamo la possibilità di far riferimento a una specie di giurisprudenza interna, alla quale appellarsi. Tuttavia, il regolamento, secondo me, per fortuna, all'art. 93 ha una dizione sufficiente a togliere ogni dubbio. Il dubbio, signori, potrebbe sorgere, e potrebbe forse essere risolto, nel senso proposto dal cons. Ceccon, che le dichiarazioni di voto debbano considerarsi parte della votazione solo se non esistesse l'art. 93. Il regolamento esclude in modo categorico la tesi di Ceccon. Le dichiarazioni di voto non fanno parte dell'operazione di votazione. Dice l'art. 93: « I consiglieri, prima della votazione, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto ». Prima della votazione; la dichiarazione di voto è quindi qualche cosa di assolutamente diverso dalla votazione, lo è nella sua natura, ed è qualche cosa che precede la votazione. Non è assolutamente possibile dare a una così chiara dizione del regolamento una diversa interpretazione.

Quindi, il divieto di non più concedere la parola, di non più interrompere l'attività del Consiglio, che è richiamato al secondo comma dell'art. 63, vale proprio solo per l'operazione di votazione, nettamente distinta, cronologicamente successiva e sostanzialmente diversa dalla fase, facoltativa fra il resto, delle dichiarazioni di voto.

Quindi lei, signor Presidente, quando ha accolto, in sede di dichiarazione di voto, la proposta che le è stata fatta dal rappresentante della S.V.P., di una breve sospensione, non ha commesso un errore, e quanto a un certo momento, essendo ancora in sede di dichiarazione di voto, accogliesse la proposta della Giunta, di convocarsi per esaminare e decidere del proprio atteggiamento, non commetterebbe una cosa contraria al regolamento, essendo chiaro che il divieto di consentire queste sospensioni interviene soltanto nel momento in cui l'effettivo atto di votazione dovesse aver avuto inizio. La dichiarazione di voto, ripeto, è una fase che precede la votazione, una fase facoltativa fra il resto, mentre quella del voto certamente è necessaria ed obbligatoria. Per cui io credo che, pur essendo un fatto nuovo, pur essendo un fatto un po' singolare, la proposta possa essere esaminata, e credo che se il Presidente o l'Ufficio di Presidenza, avessero in proposito dei dubbi, questi dubbi potrebbero essere risolti come abbiamo fatto altre volte in questo Consiglio, con una votazione del Consiglio; perché altre volte, quando sono intervenuti dei dubbi sulla interpretazione del regolamento, si è ritenuto giusto dichiarare che il Consiglio è sovrano nella sua interpretazione. e i dubbi sono stati risolti attraverso una votazione del Consiglio come tale. Quindi vedendo la cosa pacatamente come va vista, pure nella sua novità, io credo che la conclusione alla quale dobbiamo giungere è che il Presidente ha fatto bene ad accogliere la proposta che gli era stata fatta da un gruppo per una sospensione, e che il Presidente può accogliere anche la proposta introdotta dalla Giunta, di cui non sappiamo concretamente la portata, sappiamo solo che è proposta di sospensione. Se il Presidente o l'Ufficio di Presidenza avessero dei dubbi in proposito, in applicazione di una prassi che abbiamo stabilito noi in Consiglio, dovendosi interpretare una disposizione statutaria, si faccia riferimento alla sovranità del Consiglio e decida quindi il Consiglio.

CANESTRINI (P.C.I.): Il Presidente non ha dubbi; lo ha detto quello che pensa.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Evidentemente anche la Giunta regionale vuole il suo 25 luglio e mi stupisce che lei abbia lasciato che il Presidente della Giunta regionale facesse quella dichiarazione.

C'è un precedente; non è vero che non ce ne siano. Quando era in discussione il bilancio preventivo, il gruppo comunista chiese, dopo che erano iniziate le dichiarazioni di voto, che fossero forniti, dall'Assessore Turrini, altra volta assente, dei chiarimenti a proposito della autostrada del Brennero; allora ci fu detto che eravamo ormai in sede di dichiarazione di voto e ci fu proibito di parlare. Con il vostro consenso, signori della Democrazia Cristiana. Fu detto che non si poteva trattare argomento alcuno fuori delle dichiarazioni di voto e della motivazione di queste dichiarazio ni. Altrettanto deve avvenire qui. Il Presidente della Giunta regionale, quale consigliere, può fare la sua dichiarazione di voto e basta. Non può introdurre altri argomenti, non può fare proposte. Sono perfettamente d'accordo con lei, quando afferma il suo errore concedendo la sospensione dei lavori e ritengo che l'interpretazione dell'art. 93 debba essere quella descritta poco fa. A che cosa poi la Giunta intende arrivare, che cosa significhi questo ripensamento non lo so: l'avv. Bertorelle, a nome della Giunta, si era pronunciato a favore della legge. Oggi il Consiglio conclude la discussione ed a nessuno è consentito, in base all'art. 67 del regolamento, di tornare con giudizi su giudizi già espressi dal Consiglio regionale. La Giunta potrebbe soltanto alzarsi per esprimere un voto, non un giudizio sulla legge. Tanto vale che quel voto intervenga oggi. Anche se per malaugurata ipotesi fosse posta in discussione la proposta della Giunta, essa non potrebbe comunque cambiare nulla delle decisioni che sono state adottate dal Consiglio.

## PRESIDENTE: Adesso votiamo.

PARIS (P.S.I.): No, devo parlare anche io, per dire che posso anche condividere l'interpretazione per cui le dichiarazioni di voto sono una fase dei lavori consiliari disgiunta dalla votazione vera e propria; ma al di là del regolamento c'è un problema di costume parlamentare. Può sempre avvenire che la maggioranza, accorgendosi che maggioranza non è più, chieda una sospensione? Qui dieci o quindici minuti sarebbero sufficienti, ma in sede di parlamento, dove i gruppi contano centinaia di componenti, dove andremmo a finire? Mezze giornate di interruzioni, se pure sarebbero sufficienti. Perciò mi pare che non sia concepibile. Ouando siamo in dichiarazione di voto. quando le dichiarazioni di voto sono avvenute, si deve procedere alla votazione. Perché, in questa richiesta, c'è qualcosa di più che nella richiesta di riunione di un gruppo. Ieri il Presidente era assente — giustificato, lo riconosco, per impegni indeclinabili — e la sua

rappresentanza è stata assunta dall'Assessore proponente la legge, avv. Bertorelle, il quale viene sostanzialmente, con questa richiesta, messo sotto processo; dovrebbe dare le dimissioni...

CONSIGLIERE: Perché?

PARIS (P.S.I.): Perché evidentemente c'è un contrasto fra quanto lui ha accettato, anche a nome e per conto del Presidente, e quanto si decide in Giunta. È una patente di sfiducia: si mette in difficoltà il sostituto del Presidente della Giunta regionale. Se il presidente Dalvit fosse stato presente ieri, probabilmente questa proposta non ci sarebbe stata.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Entro per richiamo al regolamento. È per fatto personale.

CONSIGLIERI: (Interruzione).

BRUGGER (S.V.P.): Weil ich das vorige Mal den Vorschlag gemacht habe, während der Erklärung zur Stimmabgabe zu unterbrechen, bin ich ohne genannt zu werden beschuldigt worden, daß ich den Präsidenten des Regionalrates in Schwierigkeiten versetzt hätte. Nun wissen wir auch auf Grund der Ausführungen vom Herrn Regionalratsabgeordneten Odorizzi, daß die Möglichkeit der Unterbrechung

während der Erklärung zur Stimmabgabe wenigstens zweifelhaft ist.

CONSIGLIERI: (Interruzione).

BRUGGER (S.V.P.): ...wenigstens zweifelhaft ist.

CONSIGLIERI: (Interruzione).

BRUGGER (S.V.P.): Es ist eine Berufung auf den Art. 93 der Geschäftsordnung und ich bin auch der Auffassung, daß man während der Erklärung zur Stimmabgabe Unterbrechungen genehmigen kann, weil es nicht die Stimmabgabe als solche ist. Nun, wenn das vorige Mal der Präsident die Unterbrechung genehmigt hat und nun Streitigkeiten entstanden sind, ob er dabei im Recht oder im Unrecht gewesen ist, würde ich vorschlagen, daß das Präsidium darüber entscheidet, ob diese Entscheidung des Präsidenten richtig war und wie der Präsident jetzt entscheiden sollte.

BRUGGER: (Entro per richiamo al regolamento. È per fatto personale.)

CONSIGLIERI: (Interruzione).

BRUGGER: (Giacché sono stato io, in sede di dichiarazione di voto, a fare la proposta di sospendere la seduta, mi si è accusato indirettamente di aver messo in difficoltà il

Presidente del Consiglio regionale. Ormai sappiamo tutti, in base anche alle dichiarazioni del cons. Odorizzi, come la possibilità di una sospensione durante le dichiarazioni di voto sia per lo meno in dubbio.)

CONSIGLIERI: (Interruzione).

BRUGGER: (... sia per lo meno in dubbio.)

CONSIGLIERI: (Interruzione).

BRUGGER: (Richiamandomi all'art. 93 del regolamento vorrei dichiarare che sono anch'io del parere che tali interruzioni siano accettabili perché le dichiarazioni di voto non sono ancora la votazione. Se il Presidente ha autorizzato la volta scorsa l'interruzione ed ora si fanno discussioni se egli abbia avuto ragione o torto, proporrei che sia l'Ufficio di Presidenza a pronunciarsi sulla regolarità della decisione del Presidente e sul suo futuro comportamento.)

PRESIDENTE: La richiesta del presidente Dalvit è ritirata. Sentiamo il presidente Dalvit.

CANESTRINI (P.C.I.): Per dichiarazione di voto?...

DALVIT (Presidente G. R. - D.C.): Io parlo per richiamo al regolamento, e perché sarebbe interessante ravvivare gli aspetti folcloristici che sono emersi: 25 luglio, ecc.

Il problema dobbiamo risolverlo, crean-

do evidentemente un precedente. Io sono d'accordo con l'interpretazione che è stata data dal cons. Brugger e dai colleghi Kessler e Odorizzi, che il Presidente del Consiglio ha fatto bene a concedere ad un gruppo la possibilità di consultarsi anche durante le dichiarazioni di voto. Questo non vale solo per le maggioranze, ma vale anche per le minoranze.

La nostra richiesta voleva soltanto dare una maggiore concretezza al nostro voto, voleva essere una pacata meditazione. In questo frattempo abbiamo avuto abbondantemente il tempo per scambiare le nostre idee: la sospensione che avevo chiesto sarebbe stata brevissima. Vorrei anche soggiungere che non mi pare accettabile che la Giunta regionale debba essere considerata, sul piano consiliare, nemmeno alla stregua di un gruppo di minoranza. Fra l'altro vorrei far notare che questa Giunta comprende i rappresentanti di tre gruppi consiliari, ed avrebbe quindi, a questo titolo, avuto il diritto a chiedere tre sospensioni. Mi pare di aver avvertito in Consiglio, da qualche settore specialmente, l'opposizione ad un colloquio fra le minoranze rappresentate in Giunta.

CANESTRINI (P.C.I.): (Interrompe)

DALVIT (Presidente G. R. - D.C.): Evidentemente l'abitudine a certe cose si fa col tempo e con la pazienza; noi abbiamo l'esperienza di ciò, una esperienza che altri ancora deve fare. Non c'era niente di nuovo in questa proposta, che non sposta, non viola, non innova il regolamento. Resta vero che il testo discusso non è quello della Giunta, ma, semmai, quello della Commissione; ma una valutazione globale su quanto è avvenuto, si deve pur fare e si deve pur dare, e c'è chi è in

grado di darla subito, chi no. In cinque minuti s'era fatto. La legge contiene elementi per molte possibilità di interpretazione, e l'impegno su di essa della Giunta è perlomeno pari a quello dei signori consiglieri. Non si trattava della volontà di colpi di scena, non c'era altra volontà se non quella di dare una approvazione approfondita, a conclusione della lunga discussione. Evidentemente, secondo le opposizioni, la Giunta non ha il diritto di fare quanto altri invece fa. Ritiro formalmente la proposta: possiamo così liberare il nostro Presidente dall'incubo che era sorto.

PRESIDENTE: Chi prende la parola ancora? Si distribuiscano le schede. La parola all'Assessore Bertorelle.

CANESTRINI (P.C.I.): No, basta!

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): E perché basta?

CANESTRINI (P.C.I.): Il Presidente ha detto di distribuire le schede.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Le vicende di questa legge sono state certamente molto strane. Mi pare che era unanime riconoscimento quello che la legge del 1952 avesse bisogno di alcune modifiche tecnico-funzionali. Queste modifiche furono proposte dalla Giunta regionale. L'argomento, peraltro, si presta bene a valutazioni politiche. Che la legge accontenti tutti, non è presumi-

bile, per la delicatezza del tema che si tratta ed anche per gli interessi, talora di natura personale, che coinvolge. Mi riferisco, in questo, alle incompatibilità per i parlamentari, che la legge stabilisce, e che la Giunta non aveva proposte, ma sono state introdotte dal Consiglio, con una votazione fra l'altro che mi ha stupito per la sua frettolosità. S'erano discussi i temi dell'immunità per i consiglieri comunali per almeno tre ore e quest'argomento invece è stato liquidato in meno di tre minuti. Complessivamente, comunque, si può considerare che la legge attuale rappresenti un utile miglioramento dello strumento del voto. Anzitutto lo spostamento dell'ora di chiusura dei seggi dalle 20 alle 22: credete sia di poca importanza? Il dieci per cento di votanti che affluisce in meno rispetto alle politiche, è da attribuire in buona parte proprio a queste due ore, nelle quali molti cittadini, ricordando l'orario della votazione precedente, credono di trovare ancora aperto il seggio; lo spostamento conseguente dell'orario degli scrutini, le modifiche al numero degli addetti ai seggi. Ci sono state anche soluzioni che tutti hanno accolto con soddisfazione: quella ad esempio sulle norme per la conoscenza della lingua tedesca, che ha trovato una formula soddisfacente sia per la maggioranza della provincia di Bolzano che per noi. Così altri problemi. A mio parere ed a nome anche del mio gruppo, dichiaro che le modifiche apportate alle carenze della precedente legge elettorale, rendono l'attuale uno strumento migliore per tutti i cittadini.

PRESIDENTE: Altri prendono la parola? Si distribuiscano allora le schede. Nessuno più parla ora.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 42 - 18 voti favorevoli - 16 contrari - 8 schede bianche.

La legge è approvata (\*).

La seduta è tolta ed i lavori riprendono martedì alle ore 9.

(Ore 14,00).

<sup>(\*)</sup> Vedi Appendice - pag. 43.

APPENDICE



« MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1956, N. 5, SULLA COMPOSIZIONE DE ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI »

## Art. 1

All'art. 2, ultimo comma, della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, le parole « . . . ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale » sono sostituite con le parole « . . . ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento ».

## Art. 2

All'art. 4, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti due commi:

- « La determinazione del numero dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico in Giunta e nelle Commissioni di cui al comma precedente, viene effettuata tenendo conto del numero degli assessori effettivi e dei supplenti.
- « Nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, ai quali sono assegnati non più di 20 consiglieri, al gruppo che abbia due consiglieri sarà attribuito un posto di assessore supplente, fermo restando che gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuizioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti ».

## Art. 3

All'art. 7, secondo comma, la parola « nomina » è sostituita con la parola « elezione ». All'art. 7, terzo comma, la parola « nomina » è sostituita con la parola « elezione ».

## Art. 4

All'art. 11, terzo comma, è aggiunta la lettera c) del seguente tenore:

« c) quando la modifica del territorio dia luogo a variazione nel numero dei consiglieri assegnati al Comune ».

All'art. 14, primo comma, le parole « 10.000 abitanti » sono sostituite con le parole « 5.000 abitanti ».

All'art. 14, quinto comma, le parole « . . . sessantesimo e il quarantacinquesimo . . . » sono sostituite con le parole « . . . settantacinquesimo e il sessantesimo . . . ».

All'art. 14, sesto comma, le parole «...o di scioglimento del Consiglio o dalla data nella quale il Consiglio ha perduto la metà dei propri membri » sono sostituite con le parole «...o dalla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio o del provvedimento dichiarativo della sua decadenza ».

#### Art. 6

All'art. 15, primo comma, le parole « 10.000 abitanti » sono sostituite con le parole « 5.000 abitanti ».

## Art. 7

All'art. 16, primo comma, sono aggiunte le parole « e successive modifiche ».

## All'art. 8

L'art. 20 è sostituito dal seguente:

« La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di senatore, di deputato e di consigliere regionale.

« Gli appartenenti alle categorie sopra indicate decadono dalla carica di consigliere comunale, qualora non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta entro 10 giorni dalla elezione. Durante la decorrenza di tale termine non possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ».

## Art. 9

All'art. 22, primo e quinto comma, le parole « . . . Primo Presidente della Corte d'Appello di Trento . . . » sono sostituite con le parole « . . . Presidente della Corte d'Appello di Trento . . . ».

All'art. 22, primo comma le parole «...30 giorni...» sono sostituite con le parole «...45 giorni...».

All'art. 22, secondo comma, sono soppresse le parole « . . . che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al Sindaco un esemplare autenticato delle liste di sezione ».

## Art. 10

All'art. 23, primo comma, le parole «... trentesimo giorno...» sono sostituite con le parole «... quarantacinquesimo giorno...».

L'ultimo comma dello stesso art. 23 è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Giunta provinciale trasmette copia dei contrassegni ricevuti a tutte le Commissioni mandamentali della provincia e contemporaneamente dà avviso al pubblico dei contrassegni depositati presso la Giunta provinciale, a mezzo di manifesti da affiggersi in ogni Comune non oltre il quarantesimo giorno anteriore a quello della votazione ».

#### Art. 11

L'art. 24 è sostituito dal seguente:

« Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per la votazione, il Sindaco deve aver provveduto per la consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato di iscrizione nelle liste elettorali.

Il certificato indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione, e reca un tagliando da staccarsi a cura del messo notificatore in segno di ricevuta ed un secondo tagliando da staccarsi a cura del Presidente dell'Ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto. Nella provincia di Bolzano i certificati di iscrizione devono essere stampati in lingua italiana e tedesca e compilati nella lingua presunta del destinatario.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio. Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori Comune i certificati vengono consegnati agli interessati tramite l'Ufficio comunale di residenza quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori all'estero sono resi edotti della indizione dei comizi elettorali per mezzo di cartoline-avviso spedite agli interessati tramite l'Ufficio elettorale regionale.

Gli elettori nei tre giorni precedenti quello di votazione e nel giorno stesso, possono personalmente ritirare presso l'Ufficio comunale i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti. Durante lo stesso periodo l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente, di ottenere dal Sindaco un certificato « duplicato » qualora abbia perduto il certificato originale, o questo sia divenuto inservibile. A tal fine l'Ufficio comunale resta aperto nei tre giorni antecedenti e nel giorno stesso della votazione, almeno dalle ore 9 alle ore 17.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti in conformità alle norme del presente articolo, il Presidente della Commissione elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati ».

#### Art. 12

È aggiunto il seguente nuovo articolo 24 bis:

« La Commissione elettorale mandamentale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione non oltre il decimo giorno anteriore a quello di votazione ».

#### Art. 13

È aggiunto il seguente nuovo articolo 24 bis:

« Entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza ed il buono stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, cabine e di quant'altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni ».

#### Art. 14

L'art. 25 è sostituito dal seguente:

« In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un Presidente e di cinque scrutatori. Uno degli scrutatori, scelto dal Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente. Un altro scrutatore, nominato a sensi dell'art. 26, svolge le funzioni di segretario.

Presso l'Ufficio elettorale regionale è istituito l'albo dei Presidenti di seggio elettorale. A tale scopo il Sindaco segnala entro il mese di giugno di ciascun anno, alla Giunta regionale, il nome, cognome, data e luogo di nascita nonché il titolo di studio posseduto dagli elettori del Comune che, essendo in possesso di titolo almeno di scuola media inferiore, abbiano fatta, nel termine prescritto, richiesta scritta di essere inclusi nell'albo. In mancanza, o in caso di insufficienti richieste il Sindaco segnala d'ufficio un numero di persone non inferiore a quello delle sezioni elettorali istituite nel Comune, scegliendo i nominativi tra gli elettori del comune che, non appartenendo alle categorie di cui alle lettere b), c), d), e) dell'articolo 28, risultino in possesso almeno del titolo di studio di scuola media inferiore.

Per la nomina a Presidente di seggio elettorale in provincia di Bolzano è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio.

L'accertamento della conoscenza della lingua non materna è fatto a mezzo di colloquio svolto dall'interessato con un docente di scuola media, designato dalla Giunta regionale, appartenente a gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando.

Detto accertamento non ha luogo per coloro, nei confronti dei quali l'accertamento medesimo risulta disciplinato da norme giuridiche approvate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia di Bolzano o dagli enti pubblici locali della provincia medesima.

Entro il quarantesimo giorno anteriore a quello della votazione l'elenco degli iscritti all'albo, aggiornato e completo per tutti i Comuni della regione, è trasmesso dall'Assessorato regionale competente alla Cancelleria della Corte d'Appello di Trento.

Il Presidente della Corte d'Appello nomina il Presidente di seggio elettorale scegliendolo fra le persone iscritte all'albo di cui al presente articolo. Per la prima sezione o sezione unica il Presidente è scelto nell'albo fra i magistrati, funzionari e impiegati civili dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, in possesso di un titolo di scuola media superiore. L'enumerazione di queste categorie non implica ordine di precedenza. Devono comunque essere preferiti coloro che risiedono nel Comune.

Della nomina è data comunicazione agli interessati, entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, tramite i Comuni di residenza, ai quali è pure inviato l'elenco degli elettori interessati perché vengano esclusi dalla nomina a scrutatore o segretario.

In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato, scelto fra gli elettori del Comune ».

## Art. 15

All'art. 26, terzo comma, dopo la parola « . . . procede . . . » sono aggiunte le parole « . . . sentiti i rappresentanti di lista, se già designati . . . ».

#### Art. 16

Dopo il secondo comma dell'art. 26, sono inseriti i seguenti due commi:

« La Commissione, effettuata la nomina degli scrutatori, sceglie fra questi, a maggioranza assoluta di voti, il segretario del seggio. Il segretario deve essere scelto, possibilmente, tra gli scrutatori che siano in possesso del titolo di scuola media inferiore.

Delle operazioni compiute viene dato atto in apposito verbale ».

Art. 17

L'art. 27 è soppresso.

Art. 18

Il quarto comma dell'articolo 29 è così modificato:

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

« Al Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione spetta un compenso fisso di lire 7.000, al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di direttore di sezione dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai pubblici funzionari con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Agli scrutatori, compreso quello che svolge funzioni di segretario, spetta un compenso fisso di lire 5.000, al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari statali con qualifica di consigliere di seconda classe. Ai funzionari con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Ai membri dell'Ufficio della prima sezione, esclusi quelli dell'unica sezione del Comune, è inoltre corrisposto un compenso fisso suppletivo pari a lire 2.000 per il Presidente e lire 1.500 per gli scrutatori, compreso quello che svolge funzioni di segretario, al lordo delle ritenute di legge.

Ai membri dell'Ufficio centrale, di cui al secondo comma dell'articolo 61, oltre al trattamento di missione a norma dei precedenti commi, spetta un compenso fisso di lire 7.000 al Presidente e di lire 5.000 agli scrutatori, al lordo delle ritenute di legge.

La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'Amministrazione comunale ».

# Art. 20

L'art. 32 è sostituito dal seguente:

- « Il Sindaco provvede affinché, dalle ore 16 in poi del giorno precedente quello di votazione, il Presidente dell'Ufficio elettorale assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:
  - 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla Commissione elettorale mandamentale;
- 3) un estratto delle liste di cui al numero precedente, da affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;
- 4) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- 5) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 26;

- l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale ed eventualmente le designazioni pervenute al Comune entro le ore 16 del sabato precedente la votazione;
- 7) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Giunta regionale, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 8) le urne occorrenti per la votazione;
- 9) sei matite copiative per l'espressione del voto;
- 10) almeno due copie del manifesto riportante le principali norme per la votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;
- 11) una copia del testo della legge e una copia delle istruzioni per gli uffici di sezione;
- 12) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

Le schede, stampate nella sola lingua italiana per la provincia di Trento ed in lingua italiana e tedesca per la provincia di Bolzano, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura della Regione, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-B-C e D allegate alla presente legge. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva per provincia, sono quelli in uso per le elezioni del Consiglio regionale e sono forniti a cura della Regione. Per la provincia di Bolzano, i bolli di sezione devono essere bilingui ».

#### Art. 21

Il quarto comma dell'art. 33 è così modificato:

« I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata anche cumulativamente in un solo atto da un notaio, dal cancelliere di un ufficio giudiziario, dal segretario comunale o dal giudice conciliatore ».

All'art. 33, sesto comma, sono cancellate le parole « . . . secondo l'ordine di presentazione ».

## Art. 22

Nell'art. 34 le parole « 10.000 abitanti » sono sostituite con le parole « 5.000 abitanti ». All'art. 34, ultimo comma, sono aggiunte le parole « . . . né inferiore ad un terzo ».

# Art. 23

Nell'art. 36 le parole «...o dal Pretore...» sono sostituite con le parole «...dal cancelliere di un ufficio giudiziario...».

Allo stesso articolo, il quarto comma è sostituito con il seguente:

« Le liste e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune nelle ore d'ufficio

nel periodo compreso tra il sesto giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali e le ore 12 del venticinquesimo giorno anteriore a quello della votazione ».

## Art. 24

All'art. 39, primo comma, lettera c), sono aggiunte le parole: « assegna un termine di non oltre 24 ore per la presentazione di nuovi contrassegni ».

## Art. 25

All'art. 40, i primi due commi sono sostituiti con i seguenti:

« Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate alla Giunta regionale per la preparazione del manifesto di cui all'art. 32, n. 4, recante i contrassegni di lista e il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, e nella provincia di Bolzano anche l'indicazione dei collegamenti, nonché per la stampa delle schede nelle quali le liste sono riportate secondo l'ordine di presentazione, approvate dalla Commissione mandamentale.

Il manifesto di cui al comma precedente è tempestivamente trasmesso in congruo numero al Sindaco che dovrà curarne l'affissione all'albo ed in altri luoghi pubblici non oltre l'ottavo giorno antecedente quello di votazione ».

## Art. 26

All'art. 42, primo ed ultimo comma, le parole « . . . sala delle elezioni . . . » sono sostituite con le parole « . . . sala della votazione . . . ».

Allo stesso articolo, ultimo comma, le parole « . . . 5 aprile 1951, n. 203 » sono sostituite con le parole « . . . 16 maggio 1960, n. 570 ».

## Art. 27

All'art. 43, secondo e quarto comma, le parole « . . . sala delle elezioni . . . » sono sostituite con le parole « . . . sala della votazione . . . ».

Allo stesso articolo è aggiunto un comma del seguente tenore:

« Di ciò sarà dato atto nel processo verbale ».

È aggiunto il seguente articolo 43/bis del seguente tenore:

« Per quanto concerne la disciplina della propaganda elettorale si applicano le norme in vigore per le elezioni politiche ».

#### Art. 29

All'art. 44, primo comma, le parole « . . . delle elezioni . . . » sono sostituite con le parole « . . . della votazione . . . ».

Allo stesso articolo il secondo comma è sostituito con il seguente:

« È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere ».

## Art. 30

L'art. 46 è sostituito dal seguente:

« Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina.

Se l'espressione del voto non è fatta nella cabina, il Presidente dell'Ufficio rifiuta la scheda presentatagli e, se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto e ne fa prendere nota nel verbale.

Gli elettori non possono farsi rappresentare, né inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia iscritto nel Comune o, in mancanza, di un altro elettore del Comune, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito, viene allegato al verbale, ed è valido soltanto se rilasciato dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto. Esso è rilasciato in carta libera, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito, e del suo nome e cognome è preso atto nel verbale ».

# Art. 31

All'art. 47, primo comma, le parole «...per il quale è indetta l'elezione...» sono sostituite con le parole «...fissato per la votazione...».

Allo stesso articolo, quarto comma, dopo la parola « . . . articolo . . . » è aggiunta l'espressione « . . . che devono essere eseguite nel più breve tempo . . . ».

Nell'art. 51 le parole « 10.000 abitanti » sono sostituite con le parole « 5.000 abitanti ». All'art. 51, secondo comma, sono soppresse le parole « . . . di croce . . . ».

Allo stesso articolo, il terzo comma, è sostituito con il seguente:

« L'elettore può esprimere inoltre il voto tracciando il segno sul contrassegno di lista o sulla casella a fianco del medesimo; in tale caso il voto si intende dato a tutti i candidati compresi nella lista ».

## Art. 33

Nell'art. 52 le parole « 10.000 abitanti » sono sostituite con le parole « 5.000 abitanti ».

## Art. 34

All'art. 53 le parole « ... ore 20 ... » sono sostituite con le parole « ... ore 22 ... ».

## Art. 35

All'art. 54 è inserito il nuovo numero 2) del seguente tenore:

« 2) Provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate ».

Allo stesso articolo i numeri 2, 3, 4, 5 diventano numeri 3, 4, 5, 6.

Allo stesso articolo, al numero 3 sono soppresse le parole « . . . prima che si inizi lo spoglio dei voti . . . » ed aggiunta la parola « immediatamente » dopo l'espressione « . . . nullità della votazione . . . ».

Allo stesso articolo sono aggiunti i nuovi numeri 7, 8, 9 del seguente tenore:

- « 7) racchiude il bollo, i verbali, nonché tutti gli atti, documenti e carte relativi alle operazioni elettorali, nell'urna che conteneva le schede autenticate, e provvede a sigillare la medesima, formando un apposito pacco sigillato degli stampati, registri e liste qualora i medesimi non trovassero posto nell'urna;
- 8) rinvia le operazioni alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia esterna della sala, fatta preventivamente sfollare, in maniera che nessuno possa entrarvi. Ai rappresentanti di lista è consentito di intrattenersi all'esterno della sala di votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa;
  - 9) scioglie l'adunanza non appena compiute le operazioni sopra descritte ».

Allo stesso articolo il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le operazioni previste dal comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese ».

All'art. 56, il primo comma è sostituito con il seguente:

« Álle ore 7 del giorno successivo, il Presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala nonché dei sigilli delle urne e del pacco di cui all'art. 54, dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione e essere ultimate entro le ore 12 del giorno stesso ».

Allo stesso articolo al terzo comma è aggiunto:

« È vietato estrarre dall'urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati in conformità a quanto sopra prescritto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti il seggio ».

Allo stesso articolo, ultimo comma, sono soppresse le parole « . . . Lo scrutinio deve essere ultimato alle ore 23 dello stesso giorno, dopo di che i Presidenti compiono le operazioni indicate agli articoli 60 e 62 ».

## Art. 37

All'art. 57, primo comma, sono soppresse le seguenti parole « . . . salvo il disposto dei commi seguenti ».

Allo stesso articolo, primo comma, dopo la parola « . . . validità . . . » sono aggiunte le parole « . . . delle schede e . . . ».

Allo stesso articolo è inserito il nuovo secondo comma del seguente tenore:

« La scheda è valida anche quando l'elettore non abbia prescelto tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri per i quali ha diritto di votare ».

Allo stesso articolo sono aggiunte alla lettera b) dell'ultimo comma, le seguenti parole:

« Anche tali schede sono vidimate ed allegate al verbale in conformità a quelle della precedente lettera a) ».

Le parole « 10.000 abitanti » di cui ai punti b) e c), sono sostituite dalle parole « 5.000 abitanti ».

## Art. 38

All'art. 58, il primo comma è sostituito con il seguente:

« Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito dall'articolo 52 sono nulle; rimangono valide le prime quattro ».

## Art. 39

All'art. 59, primo comma, la prima frase è sostituita con la seguente:

« Le schede spogliate a termini degli articoli precedenti vengono subito numerate progressivamente per ciascuno dei seguenti gruppi: ».

## Art. 40

All'art. 60, primo comma, è aggiunta la lettera e) del seguente tenore:

« e) a sciogliere l'adunanza ».

Allo stesso articolo, secondo e terzo comma, la dicitura « . . . alle lettere b), c) e d) . . . » è sostituita con la dicitura « . . . alle lettere b), c), d), e) . . . ».

Allo stesso articolo, ultimo comma, le parole « . . . a termini degli articoli 61 e 63 » sono sostituite con le parole « . . . a termini dell'articolo 61 ».

#### Art. 41

Il secondo comma dell'art. 61 è sostituito dal seguente:

« Negli altri Comuni l'Ufficio centrale è costituito dal Presidente del Tribunale od altro magistrato delegato dal medesimo, che lo presiede, da almeno cinque membri, compreso il segretario, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente, nominati dalla Commissione elettorale comunale con le formalità e nei termini di cui all'articolo 26 ».

## Art. 42

All'art. 62 il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Provvede alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 69, 70 e 71, alla trasmissione al Pretore del mandamento del plico di cui all'articolo 54, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale e al Comune e loro consegna al segretario comunale a termini dell'articolo 72, nonché la riconsegna al Sindaco o suo delegato del materiale sopravanzato e dell'arredamento della sala, dopo di che dichiara sciolta l'adunanza ».

## Art. 43

All'art. 63 i primi tre commi sono stati sostituiti con i seguenti nuovi tre commi:

« Il Presidente del Tribunale, o altro magistrato delegato, per i Comuni con più di venticinque sezioni, alle ore 10 del lunedì, costituisce l'Ufficio centrale, chiamando a far parte le persone designate in conformità all'articolo 61.

I Presidenti degli Uffici centrali, costituiti a norma del comma precedente e dell'ultimo comma dell'articolo 60, dispongono per l'inizio immediato delle operazioni di cui agli articoli da 64

a 68 per l'assegnazione dei seggi alle singole liste e per la proclamazione degli eletti. Tali operazioni devono seguire senza interruzione fino al loro esaurimento.

Durante la costituzione dell'Ufficio, la proclamazione degli eletti, la lettura e la firma del verbale, tutti i membri dell'Ufficio devono essere presenti in aula. Per la validità delle altre operazioni di competenza dell'Ufficio centrale è richiesta la presenza di almeno tre membri dell'Ufficio stesso tra cui il Presidente o il Vice Presidente ».

## Art. 44

La prima parte dell'art. 64 è modificata come segue:

- « Nei Comuni fino a 5.000 abitanti della provincia di Trento, il Presidente dell'Ufficio centrale compie le seguenti operazioni:
- a) sentiti i membri dell'Ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi.

Ultimato il riesame, il Presidente farà chiudere, per ogni sezione, le schede riesaminate, in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 71;

b) riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni ».

Le lettere b), c), d) dell'articolo 64 diventano lettere c), d), e).

## Art. 45

La prima parte dell'articolo 65 è modificata come segue:

- « Nei Comuni della provincia di Trento con più di 5.000 abitanti, il Presidente dell'Ufficio centrale compie le seguenti operazioni:
- a) sentiti i membri dell'Ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi.

Ultimato il riesame, il Presidente farà chiudere, per ogni sezione, le schede riesaminate, in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 71 ».

Le lettere a), b), c) dell'articolo 65 diventano lettere b), c), d).

## Art. 46

La prima parte dell'art. 66 è modificata come segue:

« In tutti i Comuni della provincia di Bolzano, l'Ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

a) sentiti i membri dell'Ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi.

Ultimato il riesame, il Presidente farà chiudere, per ogni sezione, le schede riesaminate, in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 71 ».

Le lettere a), b), c) dell'articolo 66 diventano lettere b), c), d).

## Art. 47

Nell'art. 67 le parole « 10.000 abitanti » sono sostituite con le parole « 5.000 abitanti ». All'art. 67 è aggiunto il nuovo terzo comma del seguente tenore:

« Il Presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 69, 71, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale e al Comune, alla loro consegna al segretario comunale a termini dell'articolo 72, nonché alla riconsegna al Sindaco o suo delegato del materiale sopravanzato, e dell'arredamento della sala, dopo di che dichiara sciolta la adunanza ».

## Art. 48

Nell'art. 68 le parole « 10.000 abitanti » sono sostituite con le parole « 5.000 abitanti ».

### Art. 49

La prima parte dell'art. 71 è modificata come segue:

- « Il verbale dell'Ufficio centrale e la seconda parte del verbale dell'unica sezione del Comune deve contenere:
  - 1) Per tutti i Comuni della Regione:
- a) la data e l'ora dell'insediamento dell'Ufficio, nonché il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;
- b) la constatazione delle condizioni previste dall'articolo 68 per la validità della elezione ove sia stata ammessa e votata una sola lista;
- c) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati ».

  Le lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), diventano lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p).

All'art. 72, il secondo comma è soppresso e sono aggiunti i seguenti tre nuovi commi:

« I plichi ed i pacchi di cui al comma precedente indirizzati al Pretore sono trasmessi a mezzo posta, salvo per le sezioni comprese in Comune sede di mandamento per le quali la consegna è fatta direttamente alla Cancelleria della Pretura.

I plichi ed i pacchi diretti all'Ufficio centrale sono consegnati direttamente al Presidente del medesimo, dal Presidente del seggio o da un suo delegato scelto tra i componenti dell'Ufficio elettorale.

I plichi ed i pacchi diretti alla Giunta regionale e al Comune sono consegnati direttamente dal Presidente del seggio, o per sua delega scritta, da un componente del medesimo, al segretario comunale, o suo delegato che ne rilascia ricevuta ».

## Art. 51

All'art. 73, primo comma, le parole « . . . entro cinque giorni . . . » sono sostituite con le parole « . . . entro quindici giorni . . . ».

## Art. 52

L'art. 74 è sostituito con il seguente:

« Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dal ricevimento del verbale dell'Ufficio centrale o dell'unica sezione del Comune, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti ».

## Art. 53

All'art. 80 i commi terzo e quarto sono soppressi.

Al quinto comma dello stesso articolo le parole « otto giorni » sono sostituite con le parole « dieci giorni ».

## Art. 54

All'art. 82, terzo comma, le parole « . . . entro otto giorni . . . » sono sostituite con le parole « . . . entro dieci giorni . . . ».

## Art. 55

All'art. 84 le parole «...T. U. 5 aprile 1951, n. 203...» sono sostituite con le parole «...T. U. 16 maggio 1960, n. 570...».

L'art. 85 è sostituito con il seguente:

« Per quanto concerne le disposizioni penali si applicano le norme previste dal Capo IX, articolo 86 fino a 103 del T. U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni ».

#### Art. 57

L'art. 86 è sostituito con il seguente:

« Le disposizioni della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificate con la presente legge, sono abrogate ».

## Art. 58

È aggiunto il seguente articolo 86 bis:

« L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è ripartito come segue: Sono a carico della Regione le spese relative ai seguenti adempimenti:

- fornitura dei bolli elettorali e delle matite copiative per l'espressione del voto, nonché delle pubblicazioni ed istruzioni destinate agli Uffici elettorali comunali e di sezione;
- stampa ed invio ai Comuni del manifesto di indizione dei comizi elettorali, e di quelli riportanti le principali norme di votazione e le principali sanzioni penali;
- stampa, confezione e recapito ai singoli Comuni delle schede di votazione;
- nomina da parte della Corte d'Appello di Trento dei Presidenti di seggio e degli Uffici centrali, notifica agli interessati, nonché formazione e tenuta al corrente dell'elenco regionale degli eleggibili a tali cariche;
- servizio cartoline-avviso per gli elettori all'estero;
- rilevazione, elaborazione e pubblicazione statistiche elettorali, nonché evidenza numerica dell'elettorato e nominativo degli eletti;
- servizi di interesse generale ivi compresi quelli di organizzazione e di controllo delle procedure, nonché di assistenza tecnico-giuridica ai Comuni ed Uffici interessati nel procedimento elettorale.

Sono a carico della rispettiva Provincia le spese relative agli adempimenti di cui all'art. 23 in materia di protezione dei contrassegni tradizionali.

Sono a carico dei Comuni tutte le rimanenti spese derivanti dall'applicazione della presente legge nonché da disposizioni normative diramate dalla Giunta regionale per le esigenze del servizio ».

All'art. 87 le parole « . . . per l'esercizio 1956 con il fondo stanziato nel capitolo 147 della parte straordinaria del bilancio della Regione e per gli esercizi futuri con i corrispondenti . . . » sono sostituite con le parole « . . . con appositi . . . ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

		•	
		•	
	•		